



Quaderno
informativo

Mercato consumatori

Registrazione al tribunale di Roma
n. 334 del 6 ottobre 2009

Redazione Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l'impresa
e l'internazionalizzazione
Direzione Generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. 06.4705.5500
fax: 06.4821.706
www.sviluppoeconomico.gov.it

Direttore responsabile Giuseppe Tripoli

Coordinatore del Comitato Operativo Gabriella Di Bella

Comitato Operativo
Maria Rosaria Amoroso
Claudio Della Ventura
Paolo Francisci
Gianfranco Nitti
Silvia Petrucci
Franco Mario Sottile
Umberto Troiani

Referenti organizzativi
Emilia Mancuso
tel. 06 4705 2623 - 2694
e-mail: quaderno.informativo@
sviluppoeconomico.gov.it

**Progetto editoriale,
grafico e distribuzione**
Alchimie Srl

Stampa
CSR

Gli strumenti per il rilancio del sistema produttivo del nostro Paese dopo la grave crisi economica internazionale sono il cuore di questo numero. La pubblicazione descrive e commenta l'ampia articolazione delle norme della Legge Sviluppo che orienterà l'attività del Ministero per i prossimi anni, e riporta nella parte documentale alcune delle norme di più diretto interesse per i consumatori.

Parallelamente, si riferisce sul processo di riorganizzazione interna descritto nel documento "Le attività svolte e gli impegni futuri": una razionalizzazione che ha consentito una riduzione dei costi e un rafforzamento della funzione strategica.

La rivista contiene infine articoli di aggiornamento sull'attività specifica del Dipartimento, soprattutto per quanto riguarda più direttamente il mercato, la concorrenza e i consumatori. Si dà conto dei lavori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti; si descrive la politica svolta nel settore dall'Unione europea durante l'attuale semestre di presidenza svedese; si analizzano due importanti questioni sottoposte alla Corte di giustizia europea dal giudice nazionale tedesco. Il *Quaderno* annuncia inoltre la pubblicazione della Guida del 2009 su consumi ed emissioni di anidride carbonica e descrive le prime iniziative del nuovo Garante dei prezzi: un mix di notizie e di approfondimenti che ci auguriamo possa riuscire utile ai consumatori e a chi è interessato alle attività del Ministero.



Quaderno
informativo

Quaderno
informativo

Dipartimento
per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Direzione generale per il mercato,
la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica



Ministero dello
Sviluppo Economico

Mercato consumatori

ottobre 2009

numero 8 nuova serie anno 9

LEGGESVILUPPO
**Strumenti
per rilanciare
l'economia**

MINISTERO
**La nuova
funzione
strategica**

ottobre 2009 numero 8 nuova serie anno 9

Mercato
consumatori

Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio

Segreteria
06.4705.5500 - 5309
06.4821.706

e-mail:
dgmercato.segreteria@svilup-
poeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione I - Affari generali, personale e gestione amministrativa

massimo.dafano@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione II - Affari giuridici e normativi

giuseppe.baldari@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione III - Comunicazione

gabriella.dibella@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione IV - Promozione della concorrenza

daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione V - Monitoraggio dei prezzi (reggente)

daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione VI - Servizi e professioni

mariarosaria.amoroso@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione VII - Statistiche sul commercio e sul terziario

mariateresa.pucciano@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione VIII - Servizi assicurativi

vincenzo.rossi@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione IX - Politiche comunitarie ed internazionali

francesco.piccarreta@hotmail.it (Bruxelles)

Divisione X - Cooperazione amministrativa e punto di contatto Infoconsumatore

enrica.delcasale@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XI - Politiche normative per i consumatori

vincenzo.dimaro@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XII - Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu)

antonia.martelli@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XIII - Progetti per i consumatori (reggente)

mirella.ferlazzo@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento

antonella.dalessandro@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XV - Strumenti di misura e metalli preziosi (reggente)

gabriella.dibella@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti

rita.novelli@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei servizi

emilio.rossillo@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XVIII - Normativa tecnica

vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XIX - Manifestazioni a premio

silvia.petrucchi@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XX - Società fiduciarie e di revisione

annamaria.lovaglio@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XXI - Registro imprese

marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it

Divisione XXII - Sistema camerale

mirella.ferlazzo@sviluppoeconomico.gov.it

**EDITORIALE**

Gli impegni del nuovo Ministero Dopo il varo della Legge Sviluppo	2
---	---

IL PUNTO

Legge Sviluppo Riforme per rilanciare l'economia italiana	4
---	---

ATTIVITÀ DEL MINISTERO

Le attività svolte e gli impegni futuri L'integrazione delle competenze rafforza la funzione strategica	14
---	----

PREZZI

Attività del Garante Riflettori puntati su sms, carburanti e farmaci	22
--	----

CONSUMATORI

Codice del consumo Diritto di recesso e difetto di conformità	26
Il semestre svedese Una presidenza che guarda ai diritti dei consumatori	32
Cncu Le attività svolte dal Consiglio nel primo semestre 2009	35
Proposte normative del Cncu Composizione extragiudiziale e Direttiva sui diritti	40

MERCATO

Lotta all'inquinamento Consumi ed emissioni di CO₂: pubblicata la Guida del 2009	46
---	----

PRODOTTI

Commercio internazionale Istituito il primo Punto di contatto prodotti	50
Vigilanza e controllo Ministero e Unioncamere per il consumatore	52
Manifestazioni a premio Cambia la modalità delle comunicazioni	54

DOCUMENTAZIONE

Legge 23 luglio 2009, n. 99 Il mercato e la concorrenza nelle norme sullo sviluppo	56
Protocollo d'intesa Mse - Unioncamere Il rafforzamento dell'attività di vigilanza sul mercato	78
Ministero dello Sviluppo economico Attività amministrativa e gestione nella Direttiva per l'anno 2009	89



editoriale

Gli impegni del nuovo Ministero dopo il varo della Legge Sviluppo

Parallelamente
alla ridefinizione
degli obiettivi
strategici,
il ministro Scajola
ha accelerato
la riorganizzazione
derivante
dalla confluenza
nel Mse
dei Ministeri
del
Commercio
internazionale
e delle
Comunicazioni

Assumo da questo numero la direzione del *Quaderno informativo - Mercato e consumatori*. Il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, del quale ho la responsabilità, è nato per meglio coordinare le azioni del Ministero dello Sviluppo economico sui tre obiettivi della crescita del sistema imprenditoriale, della competitività verso l'estero, della tutela del mercato e del consumatore. La funzione informativa ha una grande importanza in questo contesto e il *Quaderno*, in parallelo col sito web del ministero, si propone di migliorare la comunicazione col mondo dei consumatori e con chi opera sui mercati.

Gli strumenti per il rilancio del sistema produttivo del nostro Paese dopo la grave crisi economica internazionale sono il cuore di questo numero. La pubblicazione descrive e commenta l'ampia articolazione delle norme della Legge Sviluppo (legge 23 luglio 2009, n. 99) che orienterà l'attività del Ministero dello Sviluppo economico (Mse) per i prossimi anni, e riporta nella parte documentale alcune delle norme di più diretto interesse per i consumatori.

Parallelamente alla ridefinizione degli obiettivi strategici, il ministro Claudio Scajola ha anche accelerato la riorganizzazione interna, derivante dalla confluenza nel Mse dei Ministeri del Commercio internazionale e delle Comunicazioni, in aggiunta al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, trasferito dal Ministero dell'Eco-



nomia già nel 2006. Il processo di razionalizzazione ha consentito una riduzione dei costi e un rafforzamento della funzione strategica, descritto in un documento su “Le attività svolte e gli impegni futuri”, ampiamente descritto nella prima parte della pubblicazione. L'immediata articolazione operativa è contenuta nella “Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dello Sviluppo economico per l'anno 2009”. Questo *Quaderno* ne riporta il Preambolo. La rivista contiene infine articoli di aggiornamento sull'attività specifica del Dipartimento, soprattutto per quanto riguarda più direttamente il mercato, la concorrenza e i consumatori. Si dà conto dei lavori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti; si descrive la politica svolta nel settore dall'Unione europea durante l'attuale semestre di presidenza svedese; si analizzano due importanti questioni sottoposte alla Corte di giustizia europea dal giudice nazionale tedesco. Il *Quaderno* annuncia inoltre la pubblicazione della Guida del 2009 su consumi ed emissioni di anidride carbonica e descrive le prime iniziative del nuovo Garante dei prezzi: un mix di notizie e di approfondimenti che ci auguriamo possa riuscire utile ai consumatori e a chi è interessato alle attività del Ministero.

EDITORIALE

GIUSEPPE TRIPOLI**Capo del Dipartimento
per l'impresa
e l'internazionalizzazione**



LEGGE SVILUPPO 99/2009

Riforme per rilanciare l'economia italiana

Una legge storica, secondo le parole con le quali il ministro Scajola ha definito la Legge Sviluppo, un provvedimento di legislatura, che orienterà l'attività del Ministero dello Sviluppo economico per i prossimi anni. "Con questo provvedimento – ha continuato Scajola – passiamo dalle misure di emergenza per contrastare la crisi, alle riforme strutturali per aiutare il Paese e il sistema produttivo ad uscire dalle difficoltà avviando processi di competitività, modernizzazione ed efficienza che configureranno l'Italia del futuro".

Lo Stato rafforza il suo ruolo di regolazione e sostegno

Il complesso dei provvedimenti dei 64 articoli della Legge Sviluppo configura un nuovo equilibrio tra Stato e mercato, coerente con i principi dell'economia sociale di mercato che ispira l'azione del Governo. Con questa serie di norme strategiche lo Stato rafforza il proprio ruolo di regolazione e sostegno alle fasce più deboli delle imprese e dei cittadini, all'interno di un quadro di regole che tutelano e responsabilizzano il mercato e i soggetti economici.

Il frutto di dieci mesi di attività

La legge ha impiegato quasi dieci mesi di lavoro del Parlamento in quattro letture. Al centro di un proficuo e costruttivo confronto tra maggioranza e opposizione, è stata approvata senza dover ricorrere alla fiducia. Queste, in sintesi, le principali riforme strutturali introdotte dalla Legge Sviluppo.

La nuova strategia energetica nazionale

Dopo oltre 20 anni di vuoto la legge affronta finalmente i nodi irrisolti, i veti e le contraddizioni della gestione dell'energia nel nostro Paese. Una questione fondamentale per la competitività del sistema produttivo, considerando che a oggi l'Italia dipende dall'estero per l'85% dei consumi; che il costo dell'elettricità è del 30% superiore a quello degli altri paesi europei; che l'attuale mix energetico ha come corollario negativi elevati tassi di inquinamento.

Con la Legge Sviluppo si snelliscono fortemente le procedure per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture energetiche; si dà forte impulso alle fonti rinnovabili; si riapre la strada al nucleare. Diviene così operativo il percorso che – alla sua conclusione – porterà a realizzare un mix elettrico composto per il 50% da fonti fossili (contro l'attuale 83%); per il 25% da fonti rinnovabili (dall'attuale 18%); per il 25% dal nucleare, riducendo la nostra dipendenza dall'estero, diminuendo il costo dell'energia, tagliando l'inquinamento.



I 64 articoli della legge configurano un nuovo equilibrio tra Stato e mercato, coerente con i principi dell'economia sociale di mercato che ispira l'azione del Governo

Dopo 10 anni di discussioni viene introdotto il “contratto di rete di impresa”. Un istituto su misura per le piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del nostro sistema produttivo. Grazie alle reti di impresa, infatti, viene superato il concetto fisico di distretto e si permette alle Pmi di aggregarsi in forme nuove senza perdere la propria identità. Questo grazie ad agevolazioni fiscali, finanziarie e amministrative, che consentiranno di aumentare la massa critica delle aziende aderenti con il risultato di diffondere il know-how; investire insieme in ricerca; sviluppare progetti di marketing congiunti; esplorare assieme nuovi mercati; aumentare la capitalizzazione.

La nuova politica industriale



A 15 anni dalla fine dell'intervento straordinario si rimette mano alla definizione di una strategia industriale che riorganizzerà l'intero assetto degli incentivi alle imprese e agli investimenti produttivi. Attraverso i nuovi Contratti di sviluppo, eredi degli attuali Contratti di programma, si otterrà una serie di vantaggi: forti snellimenti delle procedure; una riduzione dei tempi; una più puntuale e migliore valutazione dei progetti imprenditoriali; un maggior ricorso ai cofinanziamenti pubblico-privato.

Gli incentivi alle imprese



Dopo anni di dibattito viene finalmente introdotta nell'ordinamento italiano l'“azione di classe” a tutela dei consumatori, insieme a norme di maggiore trasparenza per i servizi energetici e di telecomunicazione.

La class action e le misure a tutela dei consumatori

La riforma degli organismi dedicati all'internazionalizzazione servirà a rendere sempre più efficiente, e adeguata alle nuove esigenze dei mercati globali, la politica di accompagnamento delle imprese italiane all'estero.

Gli enti di internazionalizzazione

Si aumenta l'efficacia della rete delle Camere di commercio nel sostegno ai sistemi economici territoriali in Italia e all'estero.

La riforma delle Cciao

Con la conclusione del processo di riforma dei Consorzi si chiude una pagina di crisi e incertezze, durata 20 anni, di questo fondamentale strumento di sostegno alla nostra agricoltura.

I Consorzi agrari



SVILUPPO & COMPETITIVITÀ



RETI DI IMPRESA

Stop alla frammentazione del tessuto imprenditoriale

Le piccole imprese possono dar vita a collaborazioni tecnologiche e commerciali con aziende appartenenti a regioni diverse, ma che fanno parte della stessa filiera produttiva.

➔ Benefici

Le Pmi che scelgono di partecipare a una “rete di impresa” accrescono la propria massa critica e acquisiscono maggiore forza contrattuale nei confronti dei terzi (quali ad esempio banche, fornitori, committenti), pur non essendo controllate da un unico soggetto. Possono inoltre usufruire di agevolazioni amministrative, finanziarie e per ricerca e sviluppo fino a oggi riservate solo ai distretti.



PIANO DI SVILUPPO

Una cabina di regia nazionale per individuare gli investimenti strategici per il Paese

Il piano è lo strumento per pianificare lo sviluppo del Paese. Individua opere, priorità e investimenti di carattere strategico, anche relativi al fabbisogno energetico, che il Governo realizzerà con procedure accelerate previa approvazione del Cipe.

➔ Benefici

Le risorse vengono concentrate su progetti concreti e mirati, anziché disperse in mille rivoli.



RIORDINO DEGLI INCENTIVI

Più facile fare impresa

Grazie alla riorganizzazione degli incentivi vengono:

- ▶ semplificate le procedure;
- ▶ ridotti gli interventi esistenti;
- ▶ data priorità a ricerca e innovazione;
- ▶ accordata priorità agli accordi pubblico-privato.

➔ Benefici

Diventa più facile per l'imprenditore districarsi tra le varie leggi; diminuiscono i tempi di attesa; si ha una minor dispersione di risorse.

AUTOCERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Meno burocrazia, più risparmi

Con una semplice autocertificazione, sostitutiva dei singoli certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione, le imprese potranno partecipare alle gare o ottenere autorizzazioni o concessioni pubbliche.

➔ Benefici

- ▶ Risparmi di tempo.
- ▶ Diminuzione dei costi (le autocertificazioni non sono mai soggette né a imposta di bollo né al pagamento dei diritti di segreteria o di rimborso stampati).



ENTE UNICO DI ACCREDITAMENTO

Arriva la comunicazione unica

Dal 1° gennaio 2010 ogni Stato dell'Ue dovrà indicare un unico organismo di accreditamento nazionale, comunicandolo alla Commissione europea. In Italia, quindi, gli organismi di accreditamento attualmente esistenti (Sinal, Sincert e Sit) verranno sostituiti da un unico ente.

➔ Benefici

L'accREDITAMENTO – con la valutazione di conformità e la vigilanza del mercato – fa parte di un sistema che, garantendo la conformità dei prodotti alle prescrizioni loro applicabili, contribuisce ad aumentare la fiducia dei cittadini europei sulla sicurezza e qualità dei prodotti in commercio.



RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Rafforzate le funzioni sul territorio, valorizzato il ruolo al servizio dell'economia locale

Con il processo di riforma si ottengono i seguenti vantaggi:

- ▶ vengono ridotti i tempi per determinare gli organi di autogoverno, evitando disfunzioni nel sistema che paralizzino l'economia del territorio;
- ▶ si ha un rafforzamento del ruolo di vertice, anche attraverso la revisione della disciplina della nomina dei segretari generali;
- ▶ le Camere divengono punti di congiunzione tra le istituzioni scolastiche e il mondo produttivo, migliorando i percorsi di alternanza scuola-lavoro e di formazione imprenditoriale.

➔ Benefici

- ▶ Una maggiore integrazione tra le linee strategiche definite dal Governo e le politiche regionali e locali.
- ▶ La semplificazione dei processi amministrativi e la riduzione degli oneri a carico delle imprese, così da facilitare l'imprenditorialità e lo sviluppo economico locale.
- ▶ Una maggiore collaborazione tra enti e istituzioni pubbliche coinvolte nelle politiche di sviluppo e di sostegno all'economia.





LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Maggiore tutela della proprietà industriale e del Made in Italy

La lotta alla contraffazione viene rafforzata attraverso l'introduzione delle seguenti misure:

- ▶ inasprimento delle sanzioni penali con pene fino a sei anni nei casi di attività criminali organizzate e commesse in modo sistematico;
- ▶ introduzione del reato di contraffazione agro-alimentare;
- ▶ pene più severe per l'uso di false e fallaci indicazioni sull'origine o provenienza dei prodotti (compresa la stampigliatura Made in Italy);
- ▶ estensione delle ipotesi di confisca obbligatoria ai reati di contraffazione;
- ▶ istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione.

→ Benefici

- ▶ Lotta alla criminalità organizzata e al lavoro nero.
- ▶ Migliore promozione dell'immagine del Paese nel mondo.
- ▶ Maggiore tutela del sistema produttivo e del consumatore.

ENERGIA

Ritorno al nucleare



Questi gli aspetti salienti:

→ Tempistica

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il governo disciplinerà:

- ▶ le modalità di localizzazione e le tipologie degli impianti;
- ▶ i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare;
- ▶ le misure compensative da riconoscere alle popolazioni e alle imprese interessate;
- ▶ i requisiti per lo svolgimento delle attività di costruzione.

→ Benefici

- ▶ Assicurare una riduzione strutturale dei prezzi dell'elettricità.
- ▶ Rispondere alle sfide del cambiamento climatico.
- ▶ Rispettare gli obblighi internazionali per la riduzione dei gas serra.

→ Sicurezza

Il programma verrà realizzato facendo ricorso alle migliori tecnologie. Su tutto il settore vigilerà l'agenzia per la sicurezza nucleare. L'organismo sarà dotato delle competenze professionali (Enea e Ispra) e di risorse tecniche sufficienti a garantire il più rigoroso rispetto delle esigenze di sicurezza, la tutela della salute dei cittadini e lavoratori, la protezione dell'ambiente. Ogni anno dovrà riferire al Parlamento.

IL
PUNTO



RIGASSIFICATORI

Verso lo “sportello unico” per le autorizzazioni

Viene ulteriormente ridotto il numero di enti cui l'impresa deve presentare istanza. Viene migliorata l'attività di coordinamento fra autorità competenti, in particolare per i terminali in area portuale, consentendo la conclusione del procedimento in 200 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'autorizzazione unica, rilasciata di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e d'intesa con la Regione interessata, previa Valutazione di impatto ambientale (Via), sostituisce ogni altra concessione, comprese le autorizzazioni demaniali e i permessi di costruzione.

➔ Benefici

- ▶ Si semplifica il rapporto tra impresa e pubblica amministrazione.
- ▶ Garanzia di tempi certi e più brevi rispetto al passato.

Infrastrutture energetiche: procedure più semplici



RETE ELETTRICA

Più facili e veloci gli interventi sui cantieri

Sono state introdotte semplificazioni procedurali per diversi interventi sulla rete elettrica: alcune operazioni sulle linee, quali la sostituzione di componenti con altre tecnologicamente più evolute, potranno essere realizzate senza autorizzazione; altri interventi, quali le piccole varianti di tracciato, richiederanno una semplice denuncia di inizio attività al Ministero e ai Comuni interessati.

Viene poi previsto un provvedimento unico per l'autorizzazione delle nuove centrali di produzione superiori a 300 megawatt e dei conseguenti interventi di potenziamento della rete.

➔ Benefici

- ▶ Abbreviazione dei tempi per la realizzazione di diverse tipologie di interventi.
- ▶ Uno sviluppo più ordinato del sistema elettrico, evitando di incrementare le congestioni.



ESTRAZIONE DI IDROCARBURI

Permessi in due fasi per velocizzare il procedimento

La prima fase, di competenza dell'amministrazione statale e regionale, svolta a livello centrale, è finalizzata ad autorizzare le attività propedeutiche all'eventuale perforazione di pozzi. La successiva, spostata sul territorio di competenza e svolta direttamente dall'ufficio tecnico territorialmente competente e da tutti gli enti locali interessati, è volta ad autorizzare la perforazione, previa valutazione di impatto ambientale.

➔ Benefici

Rendere più rapido il procedimento relativamente alle attività di ricerca preliminari, lasciando inalterate le prerogative degli enti territoriali.





Misure per l'efficienza del settore energetico



FORNITURE ELETTRICHE ALLE AZIENDE

Gare al ribasso per l'assegnazione dell'interrompibilità delle forniture (in caso di necessità per il sistema e a fronte di un corrispettivo)

Si aggiudicano gli incentivi all'offerta di interrompibilità delle forniture le aziende disposte a ricevere una minore retribuzione a fronte della disponibilità a restare senza energia se il gestore di rete ha bisogno di sgombrare le linee.

➔ Benefici

Bollette più basse per i cittadini.

COSTRUZIONE DI NUOVE RETI ELETTRICHE DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO

Incentivi per le aziende che hanno un elevato consumo di energia

➔ Benefici

- ▶ Riduzione del differenziale tra i prezzi italiani e quelli europei.
- ▶ Sicurezza degli approvvigionamenti.
- ▶ Bollette più basse per i cittadini.

CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE

Semplificazioni e agevolazioni per i grandi poli industriali

I grandi distretti industriali, connessi tra loro con reti elettriche private (le cosiddette reti interne di utenza), beneficeranno di trattamenti semplificati nella connessione alla rete e nell'accesso al mercato elettrico. Esse potranno inoltre aver accesso ad agevolazioni nel pagamento degli oneri generali di sistema.

➔ Benefici

- ▶ Minori costi energetici per i poli industriali.
- ▶ Maggiore competitività sul mercato.



BORSA DEL GAS

Nasce presso il Gestore del mercato elettrico

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le offerte di acquisto e di vendita del gas naturale saranno di competenza del Gestore del mercato elettrico.

➔ Benefici

- ▶ Più trasparenza dei prezzi e tariffe sotto controllo per consumatori, industrie e famiglie.
- ▶ Più concorrenza tra i gestori.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

In arrivo un piano straordinario

Il piano conterrà misure di semplificazione e snellimento degli iter burocratici, meccanismi per l'incentivazione e la promozione degli elettrodomestici e di tutti gli impianti ad alta efficienza, oltre che degli edifici che risparmiano energia. Sono inoltre previsti meccanismi di sostegno per le imprese che investono nell'innovazione e nell'efficienza energetica.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni devono adottare ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, ad eccezione di quelli idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 Mwe.

Energia da fonti rinnovabili



EOLICO E BIOMASSE

Più incentivi

Viene maggiormente valorizzata l'energia prodotta da impianti eolici *offshore* (situati in mare) e da impianti alimentati a biomasse (in pratica tutte le sostanze biodegradabili). In sostanza sarà maggiormente remunerata l'energia elettrica prodotta da tali impianti, stimolando maggiormente gli investimenti e la crescita del settore.



PICCOLI COMUNI

Possibilità di coprire i propri consumi con energia prodotta da fonti rinnovabili

I comuni fino a 20mila residenti potranno usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili fino a 200 kW, anche non collegati direttamente alle proprie utenze.

In sostanza, i piccoli comuni potranno immettere in rete l'energia elettrica prodotta da tali impianti, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo in modo da soddisfare i propri consumi.





CONSUMATORI



CLASS ACTION

Maggiore tutela dei consumatori danneggiati

I consumatori che abbiano subito un danno saranno legittimati ad agire sia autonomamente, sia per il tramite di un'associazione di consumatori a cui abbiano dato mandato.


L'azione di classe potrà essere pubblicizzata sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, garantendo la possibilità di ulteriori adesioni.

La relativa sentenza favorevole avrà effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nella stessa situazione dell'attore.

➔ Benefici

Se milioni di persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta, è molto difficile che, individualmente, decidano di sostenere le spese necessarie per sviluppare un'azione legale. Se l'azione, invece, è collettiva, le spese si abbattano e il singolo acquista maggiore forza nei confronti della controparte.

IL
PUNTO



POLIZZE PLURIENNALI

Possibili a fronte di uno sconto sul premio assicurativo

Le compagnie di assicurazioni potranno continuare a proporre, accanto ai contratti annuali, anche polizze pluriennali, purché a fronte di tali strumenti vengano offerte al contraente condizioni più vantaggiose rispetto al contratto annuale.

➔ Benefici

Il consumatore è libero di scegliere il contratto (di durata annuale o pluriennale) che maggiormente soddisfa le sue esigenze.

Con il contratto pluriennale il consumatore, oltre a ottenere uno sconto sul premio, potrà tutelarsi contro il rischio che, negli anni successivi al primo, il premio aumenti per l'eventuale peggioramento dei conti economici della gestione assicurativa relativa alla tipologia di polizza da lui sottoscritta.



MERCATO E CONCORRENZA

Legge annuale

Ogni anno il Ministero dello Sviluppo economico presenterà alle Camere un disegno di legge anche sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

- ▶ per rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati;
- ▶ promuovere lo sviluppo della concorrenza;
- ▶ garantire la tutela dei consumatori.

➔ Benefici

Si avrà a disposizione uno strumento stabile e periodico, in grado di intercettare i cambiamenti e le modifiche del mercato e i relativi riflessi su cittadini e imprese, per rilevanti interventi di liberalizzazione.

PREZZO CARBURANTI

Consultabile on line

Su www.sviluppoeconomico.gov.it sarà possibile conoscere il prezzo alla pompa praticato da ogni gestore, come già avviene in altri paesi europei. In caso di mancata od omessa comunicazione, o se il prezzo praticato è superiore a quello comunicato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria.

➔ Benefici

La comparazione on line consentirà al consumatore di scegliere la tariffa più conveniente.



COMPAGNIE MARITTIME, ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI

Stop alle offerte non trasparenti

Le compagnie devono indicare il prezzo effettivo delle tariffe proposte. Saranno punite le compagnie marittime che omettano la corretta indicazione dei prezzi dei biglietti o reclamizzino prezzi non completi degli oneri accessori o delle tasse portuali. In questo modo il consumatore non potrà più essere ingannato da offerte poco chiare.

➔ Benefici

Il cittadino-consumatore potrà orientarsi più facilmente tra le offerte dei diversi gestori.



AUTOVETTURE

Incentivazioni per il passaggio a metano o gpl

Le incentivazioni, in precedenza ammissibili esclusivamente per gli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» ed «euro 2», vengono estese a tutti gli autoveicoli, nella misura di 500 euro per le installazioni degli impianti a Gpl, e di 650 euro per gli impianti a metano.



METROLOGIA

Abolito il Comitato metrico

I pareri in materia di metrologia legale potranno essere richiesti a università o organismi accreditati, considerata anche la complessità dei nuovi strumenti di misura.

➔ Benefici

- ▶ Semplificate le procedure amministrative.
- ▶ Ridotti gli organi collegiali.



CONTATORI DEL GAS

Maggiore correttezza nella misurazione

I contatori installati presso le utenze domestiche e i piccoli esercizi commerciali verranno gradualmente sostituiti.

➔ Benefici

- ▶ Nessun costo per l'utente.
- ▶ Meno errori nelle bollette.





LE ATTIVITÀ SVOLTE E GLI IMPEGNI FUTURI

L'integrazione delle competenze rafforza la funzione strategica

Da maggio 2008 le funzioni e le strutture del Ministero dello Sviluppo economico sono state integrate con quelle degli ex ministeri delle Comunicazioni e del Commercio internazionale. Un processo orientato alla diminuzione dei costi e all'incremento dell'efficienza, che ha permesso di ridurre le strutture e razionalizzare le risorse.

Quali i risultati concreti?

Riordino e razionalizzazione sono confermate dai numeri. Le strutture di collaborazione con il vertice sono state ridotte da tre a una. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro è passato da 348 a 270 unità, con un risparmio di spesa di oltre il 21%.

La struttura ministeriale è stata riorganizzata riducendo il numero di Direzioni generali e raggruppandole in Dipartimenti: il Ministero oggi si articola in quattro Dipartimenti e un Ufficio per gli affari generali e le risorse. Si è resa possibile una riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale e di livello non generale (queste ultime passate da 245 a 208); la prescritta riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale, nella misura di oltre il 13%, corrisponde a un'economia complessiva di circa 20 milioni di euro l'anno.

Competenze integrate per lo sviluppo

Non solo risparmio: con l'integrazione fra competenze diversificate, il Ministero ha rafforzato la propria funzione strategica per l'economia italiana, in rapporto diretto con le imprese e i consumatori. Il ruolo chiave del Ministero è confermato dal mix di responsabilità e materie attribuite ai suoi Dipartimenti, che coprono a 360° le direttrici della crescita economica.

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione: politica industriale e competitività; lotta alla contraffazione; marchi e brevetti; concorrenza e consumatori; piccole e medie imprese ed enti cooperativi; tutela del Made in Italy; politica commerciale internazionale; politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi.

Dipartimento per l'energia: risorse minerarie ed energetiche; sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture energetiche; energia nucleare, energie rinnovabili ed efficienza energetica.

Dipartimento per lo sviluppo e coesione economica: gestione risorse politica regionale unitaria comunitaria; politica regionale

attività



Con una nuova organizzazione il Ministero è chiamato a dare sostegno e impulso ai soggetti economici e al mercato, mettendosi al loro servizio e agendo da facilitatore dei processi

unitaria nazionale; incentivazione delle attività imprenditoriali.

Dipartimento per le comunicazioni: servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione; regolamentazione del settore postale; pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico; digitale terrestre; istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Un piano articolato per la competitività delle imprese

Oltre alla Legge Sviluppo, della quale si parla diffusamente nell'articolo a pagina 4, in questo primo anno di attività sono state numerose le misure e gli accordi realizzati dal Ministero, in primo luogo quelle di sostegno alle piccole e medie imprese (Pmi). In effetti, il Ministero dello Sviluppo economico è stato il primo in Europa a dare attuazione al progetto comunitario mirato alle piccole e medie imprese, lo "Small Business Act". La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione dello *Small Business Act* è in corso di adozione. È stato poi aperto presso il Ministero un tavolo permanente dedicato alle Pmi. Per favorire la crescita competitiva delle piccole e medie imprese, inoltre, è stato introdotto il "Bonus-aggregazioni" e disciplinato il contratto di rete di imprese.

I distretti industriali hanno avuto a disposizione 50 milioni di euro e sono stati ulteriormente agevolati con 40 milioni di cofinanziamento aggiuntivi per i progetti presentati dalle Regioni.

L'accordo fra Unioncamere e Ministero

Altri interventi a sostegno delle Pmi, peraltro, arriveranno grazie all'accordo sottoscritto con Unioncamere, finalizzato ad attivare, tramite le Camere di commercio, garanzie e contributi in conto interessi.

Le misure contro la crisi economica internazionale


Nutrito anche il capitolo dedicato ai provvedimenti assunti dal Ministero per cercare di limitare l'impatto della crisi economica internazionale: sono state attivate misure di finanziamento mirato (pari a 75 milioni di euro), attingendo al Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Ministero

GLI INVESTIMENTI PER LE IMPRESE

Grazie alla nuova e più efficiente struttura, nel 2009 più del 93% di quanto verrà speso dal Ministero dello Sviluppo economico sarà destinato alle imprese italiane.

Il dettaglio, tratto dal Bilancio di previsione 2009 del Ministero, nella figura qui sotto:





I Dipartimenti

LE AREE DI COMPETENZA

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Politica industriale e competitività; lotta alla contraffazione; marchi e brevetti; concorrenza e consumatori; piccole e medie imprese ed enti cooperativi; tutela del Made in Italy; politica commerciale internazionale; politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi.

Dipartimento per l'energia

Risorse minerarie ed energetiche; sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture energetiche; energia nucleare, energie rinnovabili ed efficienza energetica.

Dipartimento per lo sviluppo e coesione economica

Gestione risorse politica regionale unitaria comunitaria; politica regionale unitaria nazionale; incentivazione delle attività imprenditoriali.

Dipartimento per le comunicazioni

Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione; regolamentazione del settore postale; pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico; digitale terrestre; istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Il mercato automobilistico

Per sostenere la domanda nel settore auto, motocicli ed elettrodomestici, sono stati introdotti contributi per l'acquisto di prodotti meno inquinanti e più sicuri.

I tavoli settoriali

Sono stati attivati tavoli settoriali per i prodotti petroliferi, la moda, il tessile, la chimica, l'automobile, le filiere alimentari, i prodotti farmaceutici, la siderurgia.

Da ricordare inoltre il finanziamento, deliberato dal Cipe, di accordi di programma per un ammontare di 100 milioni di euro.

Promozione della ricerca e dell'innovazione

Per quanto concerne l'innovazione industriale, sono stati portati a compimento tre bandi che prevedono agevolazioni per 570 milioni di euro a favore di progetti riguardanti l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile e le nuove tecnologie per il Made in Italy.

Sono, inoltre, previsti 900 milioni di euro per programmi ad alta tecnologia nel settore aerospaziale e dell'elettronica.

Il Fit (Fondo per l'innovazione tecnologica), potrà contare su 80 milioni di euro per sostituire nei processi di produzione sostanze chimiche definite come "estremamente preoccupanti". Altri 35 milioni sono previsti per il finanziamento di progetti proposti da start-up operati in settori a tecnologia alta e medio-alta. Infine, cinque milioni di euro sono previsti per promuovere progetti di innovazione industriale di piccole e medie imprese nel campo delle biotecnologie, in collaborazione con imprese appartenenti ad altri paesi europei.

Internazionalizzazione e promozione dell'eccellenza del Made in Italy

Per tutelare la produzione italiana, il Ministero ha avviato un'iniziativa strutturata di sensibilizzazione, nei confronti di alcuni partner europei, mirata a favorire l'approvazione di un regolamento comunitario sul "Made in...". In sostanza, si intende introdurre un'etichettatura obbligatoria sui prodotti importati che ne chiarisca la provenienza.

Nelle specifiche sedi comunitarie, inoltre, l'Italia ha esercitato iniziative che hanno portato all'adozione di misure antidumping nei confronti delle importazioni provenienti da Cina, Viet Nam e da alcuni paesi dell'Est Europa.

Sempre grazie all'impegno italiano, gli alimentari sono usciti dalla lista dei prodotti sottoposti a dazio USA. Le nostre acque minerali, inoltre, sono state escluse dal nuovo superdazio statunitense del 100%.

I finanziamenti per l'esportazione

Mentre la riforma del Fondo legge 394/81 sui finanziamenti agevolati per gli investimenti nei paesi esteri è in fase di avanzata attua-



L'impegno internazionale del Ministero dello Sviluppo economico

LA SINTESI DI UN ANNO DI ATTIVITÀ IN EUROPA E NEL MONDO

- ▶ 9 Vertici intergovernativi
 - ▶ 3 Missioni di sistema
 - ▶ 2 G8 Energia, di cui uno organizzato a Roma dal Ministero dello Sviluppo economico
 - ▶ 92 incontri bilaterali con ministri e rappresentanze estere (21 in Italia e 71 all'estero)
 - ▶ 6 Meeting con Commissari europei
 - ▶ 9 Consigli comunitari
 - ▶ 9 Forum economici e 7 incontri con gruppi internazionali di imprenditori
 - ▶ 3 eventi di organizzazioni internazionali
 - ▶ 21 sottoscrizioni tra accordi, memorandum/protocolli e dichiarazioni congiunte
- ▶ 13 Gruppi di lavoro interministeriali istituiti:
 - Iraq** - Foro consultivo per i rapporti economici tra Italia ed Iraq;
 - Albania** - Comitato per lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - Egitto** - Comitato per l'accordo di cooperazione in materia energetica;
 - Egitto** - Gruppo di lavoro Piano di azione;
 - Libia** - Comitato per la cooperazione economica, commerciale e industriale;
 - Libia** - Gruppo di lavoro sulla progettazione e pianificazione urbanistica;
- Russia** - Gruppo di lavoro sulla regione di Sverdlosk;
 - Russia** - Comitato tecnico sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;
 - Emirati Arabi Uniti** - Gruppo di lavoro congiunto;
 - Polonia** - Task force sulla cooperazione economica ed energetica;
 - Algeria** - Task force sulle collaborazioni industriali;
 - Francia** - Gruppo di lavoro sull'energia nucleare;
 - Montenegro** - Comitato congiunto per la cooperazione nel settore energetico.

zione, il credito all'esportazione di beni di investimento in settori di eccellenza dell'industria italiana è stato rifinanziato per 300 milioni di euro.

Sempre per quel che riguarda il Fondo legge 394/81 per sostenere le imprese esportatrici, a valere su tale Fondo è stato istituito un nuovo strumento finanziario denominato "Patrimonializzazione"; esso ha l'obiettivo di rafforzare il patrimonio delle piccole e medie imprese esportatrici e di renderle più competitive sui mercati esteri. Ancora in relazione agli strumenti per la competitività internazionale delle imprese, è stato istituito il Fondo Start Up, un fondo di *venture capital* che servirà ad aiutare le Pmi ad affrontare i mercati esteri aggregandosi su progetti comuni di internazionalizzazione. Ma l'intervento dei fondi di *venture capital* è previsto anche a livello regionale: la loro costituzione avverrà coordinandosi con le Regioni di volta in volta interessate, sempre con l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione delle imprese.

Il Fondo nasce con la legge 662/96 per agevolare l'accesso delle Pmi alle fonti finanziarie. Si tratta di uno strumento che ha dimostrato la propria capacità di realizzare effetti significativi sulle potenzialità di crescita delle piccole e medie imprese. Inoltre, grazie all'effetto moltiplicatore, il Fondo, che è stato finanziato con 1,6 miliardi ed esteso all'artigianato, permette un uso delle risorse pubbliche con un

REPORT

**Il Fondo di garanzia
per le piccole
e medie imprese**



Il nuovo Ministero

LA STRUTTURA IN BREVE

Ministro
Claudio Scajola

Vice-Ministro
Paolo Romani

Vice-Ministro
Adolfo Urso

Sottosegretario
Stefano Saglia

- 4 Dipartimenti
- 16 Direzioni generali
- 1 Ufficio per gli affari generali e le risorse.

rapporto costi/benefici superiore a qualsiasi altra agevolazione. L'accesso viene favorito mediante la concessione di una garanzia pubblica.

A tale riguardo, il Fondo interviene in due modi: o concedendo garanzia diretta alle banche e agli intermediari finanziari; o accordando una controgaranzia sulle operazioni di garanzia concesse da Confidi e da altri fondi di garanzia.

La sua amministrazione è affidata a un comitato costituito dai rappresentanti dell'amministrazione centrale, delle banche e delle associazioni di categoria dei diversi settori. Attualmente questo comitato è composto da 18 membri, nominati a giugno 2009.

Il rafforzamento dell'operatività

Per facilitare la crescita delle imprese anche in un periodo di crisi, nell'ultimo anno sono state introdotte disposizioni di grande rilievo, capaci di rafforzare la capacità di intervento del Fondo:

1. l'incremento della dotazione del Fondo, con stanziamenti previsti per 1,6 miliardi di euro fino al 2012;
2. la possibilità di cofinanziamento da parte di banche, Regioni e di altri enti e organismi pubblici;
3. l'estensione degli interventi di garanzia alle imprese artigiane, in precedenza escluse. Nel primo semestre 2009 sono pervenute oltre 1.800 domande di garanzia a favore di imprese artigiane, delle quali quasi 1.400 già ammesse (per un totale di finanziamenti pari a oltre 94 milioni di euro);
4. l'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato, passando dal precedente limite di 500.000 euro a un ammontare massimo di 1,5 milioni di euro;
5. la previsione della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato; il riconoscimento della "ponderazione zero" del Fondo (la mitigazione di favore attribuita ai crediti verso lo Stato) da parte della Banca d'Italia, rappresenta un fattore di grande attrazione per il sistema bancario: essa riduce infatti, sui crediti garantiti dal Fondo, gli accantonamenti a patrimonio di vigilanza, con un conseguente miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le Pmi.

Gli ultimi dati confermano la dinamica espansiva del Fondo. Comparando il primo semestre 2009 con il primo semestre 2008, infatti, si evidenzia un aumento pari al 54% delle domande presentate.

Tutela della proprietà industriale e lotta alla contraffazione

Si intensifica la lotta per difendere il Made in Italy. Presso il Ministero verrà istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione e inasprite le norme destinate a contrastare questo fenomeno.

I brevetti nazionali sono stati riqualificati e la loro tutela è stata rafforzata con l'introduzione della ricerca di anteriorità. Questo compito è stato affidato all'*European Patent Office* (Epo), ovvero l'Ufficio



europeo dei brevetti. Per poter effettuare una valutazione economica dei brevetti, poi, è stato sottoscritto un Protocollo fra Ministero dello Sviluppo economico, Abi, Confindustria e Università. Sempre in relazione alla richiesta di brevetti, attraverso il sito Internet di Unioncamere è stato realizzato il deposito telematico delle istanze relative a domande di marchi e brevetti depositate o a titoli già concessi.

Sul versante normativo, è in corso di emanazione il regolamento attuativo del Codice di proprietà industriale, necessario per attuare misure che tutelino maggiormente i marchi nazionali. È stato poi modificato l'articolo 239 del c.p.i. relativo ai limiti della protezione accordata al diritto d'autore; è stata inoltre data delega al Governo affinché emani le disposizioni correttive e integrative del codice della proprietà industriale.

Infine, oltre all'istituzione di tavoli di lavoro con istituzioni, imprese e consumatori, è stato istituito il Fondo nazionale per l'innovazione. Si tratta di uno strumento, con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro, che deve favorire l'accesso al credito e al capitale di rischio a quei progetti innovativi delle Pmi basati su brevetti.

Tutela dei consumatori

Rilevante anche l'attività di tutela dei consumatori: la legge Sviluppo ha infatti introdotto la Legge annuale per il mercato e la concorrenza, uno strumento stabile e periodico per definire gli interventi di liberalizzazione. È stato poi sottoscritto il protocollo d'intesa fra il Ministero e l'Antitrust sul Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu). In collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, l'Istituto di sicurezza dei giocattoli e l'Istituto marchio di qualità, è stato realizzato un glossario per i controlli sui prodotti extracomunitari. Sempre per qual che riguarda i prodotti, è stato avviato insieme alle Camere di commercio un programma per la vigilanza sui prodotti e sulla loro sicurezza.

Avviata, inoltre, l'attuazione della Direttiva "servizi", che dovrà favorire l'offerta e la liberalizzazione di servizi sul mercato interno. Il ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi è stato infine rafforzato, costituendo un nucleo operativo congiunto con la Guardia di finanza, i cui poteri sono estesi all'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante.

La nuova politica energetica: diminuisce la vulnerabilità dell'Italia

Grande impulso è stato dato alla questione energetica, dopo 20 anni in assenza di un Piano nazionale. Un tema essenziale per il Paese e che ha importanti ripercussioni sia per i cittadini che per le aziende.

Sul versante infrastrutturale si è data la precedenza al potenziamento delle reti: sono state così avviate le istruttorie per 10 nuovi gasdotti; si è ottenuto il finanziamento comunitario per cinque nuove infrastrutture strategiche: i gasdotti ITGI (Italia, Grecia,

Sviluppo
internazionale

LE AZIONI A SOSTEGNO

Oltre alle varie iniziative di carattere giuridico e finanziario, numerose sono state le attività dedicate a specifiche aree o nazioni. Fra queste vanno ricordate:

- ▶ missioni di sistema in Viet Nam, Israele e Russia;
- ▶ il Piano Africa, con il lancio e il consolidamento di iniziative di collaborazione e sviluppo reciproco con le economie dell'Africa subsahariana;
- ▶ interventi in Libia mirati a cogliere importanti opportunità attraverso un rapporto privilegiato con le imprese italiane, dopo l'Accordo di rinnovata amicizia di Bengasi;
- ▶ azioni orientate a strutturare la presenza delle nostre imprese in Australia, Malesia, Nuova Zelanda e Singapore, mercati meno colpiti dalla crisi economica internazionale.



Digitale terrestre

QUESTO IL CALENDARIO DELLA NUOVA TECNOLOGIA

Lo *switch-off* della Sardegna – il più vasto territorio europeo a essere totalmente servito dalla televisione digitale terrestre – è stato completato. Nel corso del 2009 altre regioni passeranno alla nuova tecnologia, secondo il seguente calendario:

Val d'Aosta
14-23 settembre

Piemonte
24 settembre-9 ottobre

Trentino
15-30 ottobre

Alto Adige
26 ottobre-13 novembre

Lazio
16-30 novembre

Campania
1-16 dicembre

Nel 2008 sono stati erogati contributi per l'acquisto di circa 385.000 decoder. Per le regioni che effettueranno il passaggio al digitale terrestre nel 2009 sono stati stanziati 31 milioni di euro. Per abituare gradualmente la popolazione italiana alla nuova tecnologia in una prima fase, con il cosiddetto *switch over*, solo Rai 2 e Rete 4 trasmetteranno esclusivamente in digitale.

Turchia, Azerbaijan) e Galsi (che porterà il metano in Italia dall'Algeria, attraverso la Sardegna); il potenziamento della rete elettrica tra Calabria e Sicilia mediante un elettrodotto sottomarino fondamentale per il rafforzamento della rete nazionale e per diminuire i rischi di blackout sull'Isola; l'interconnessione con Malta e i progetti per la cattura e il sequestro dell'anidride carbonica.

Il gas e le collaborazioni energetiche

Oltre alla messa in funzione del grande rigassificatore di Rovigo, al largo della costa adriatica, che consentirà di diversificare le fonti di approvvigionamento grazie all'approdo di gas liquefatto proveniente dal Qatar, è in corso la costruzione di un altro impianto al largo della costa toscana. Per gli impianti di Porto Empedocle, Gioia Tauro, Zaule e Augusta è invece in itinere il processo di autorizzazione. Per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, è stata concessa la concessione San Potito-Cotignola. Questa nuova concessione permetterà di incrementare di 900 milioni di metri cubi all'anno la capacità nazionale di stoccaggio. È stata infine realizzata la prima gara per la cessione a imprese e famiglie di cinque miliardi di metri cubi di gas a prezzi allineati alla media europea. Sul versante delle collaborazioni energetiche sono stati inoltre firmati accordi con Albania, Serbia e Montenegro per creare un mercato dell'energia balcanico interconnesso e armonizzato con le regole europee. Ultimo, ma non meno importante, il progetto di interconnessione Italia-Tunisia, che realizzerà un polo per la produzione di energia elettrica con una potenza di 1.200 MW, di cui 800 saranno destinati all'Italia.

Il nucleare

Di pari passo con l'elaborazione dei criteri per la localizzazione degli impianti, dei sistemi di stoccaggio e deposito definitivo dei materiali combustibili e dei rifiuti radioattivi, e con la definizione delle misure compensative per i comuni interessati dalla costruzione delle nuove centrali, si è proceduto alla realizzazione di collaborazioni internazionali. Nel febbraio e nel settembre 2009 sono stati firmati accordi con la Francia e con gli Stati Uniti che porteranno a collaborare sul nucleare. Particolare attenzione viene riservata ai temi della sicurezza, della cooperazione tecnologica, della formazione dei tecnici e dello smantellamento degli impianti una volta esauritane la vita utile.

Le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica

Trenta progetti di ricerca e innovazione industriale sono stati ammessi ai 200 milioni del secondo bando "Efficienza energetica". Oltre 250 i milioni di euro messi a disposizione delle università e delle aziende per l'attività di ricerca. 210 i milioni di euro destinati a enti di ricerca e università con il varo del Piano triennale 2009-2011 per la ricerca di sistema nel settore elettrico. Con la pubblicazione del bando per la selezione dei progetti di ricerca 2006-

2008, inoltre, verranno cofinanziati dalle imprese progetti per un importo pari a 53 milioni di euro. È poi diventato operativo il nuovo sistema di agevolazioni sulle fonti rinnovabili e sono state definite le modalità per la concessione di incentivi statali ai termovalorizzatori di Napoli, Salerno e Caserta. Nel Pacchetto 20/20/20 è stata infine introdotta la clausola di revisione a tutela del sistema produttivo e a protezione del rischio delocalizzazione.

Prezzi dell'elettricità

Sono stati dettati gli indirizzi per la riforma della disciplina del mercato elettrico, ed emanato un decreto di riforma che dovrà garantire minori oneri per famiglie e aziende, diminuire il prezzo dell'energia elettrica e promuovere lo sviluppo di mercati organizzati per la negoziazione di energia elettrica a termine, già a partire dal 2010.

È stato infine istituito il bonus elettricità e gas per un ammontare di un miliardo di euro. Cinque milioni le famiglie interessate.

Con le leggi 133/08 e 69/09 è stata semplificata – modificando anche il codice civile – la disciplina generale delle concessioni e delle autorizzazioni per favorire la posa di cavi e di infrastrutture avanzate di comunicazione, introducendo anche innovative possibilità di scavo, all'avanguardia in Europa.

Si è intanto avviata la prima fase del Piano nazionale a banda larga: sono stati pubblicati alcuni bandi di gara per i quali si è già dato avvio ai lavori infrastrutturali (per una prima *tranche* di 264 milioni di euro). L'ulteriore e decisivo stanziamento da 800 milioni per il periodo 2007-2013 – già approvato in Parlamento con la legge 69/09 – è in attesa del definitivo via libera del Cipe.

Sono stati definiti gli standard di qualità riguardanti il servizio postale. Altre iniziative hanno riguardato posta massiva, posta registrata e pacco ordinario. Sono stati avviati i lavori per il recepimento della direttiva 2008/6/CE relativa alla completa liberalizzazione del settore postale.

Infine, a seguito di un'altra recente direttiva comunitaria – al cui dibattito i rappresentanti italiani hanno partecipato attivamente – a partire dal 1° luglio 2009 il roaming costa meno (fino a 0,11 euro per Sms).



**Cambia il settore
delle comunicazioni**

**Migliorare
l'efficienza
del servizio postale**



ATTIVITÀ DEL GARANTE

Riflettori puntati su sms, carburanti e farmaci

di CLAUDIO DELLA VENTURA


Il 20 luglio, Roberto Sambuco, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola, è stato nominato Garante per la sorveglianza dei prezzi. Sambuco succede a Luigi Mastrobuono, che ha lasciato l'incarico dopo la sua nomina a capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo economico.

per ulteriori informazioni
garante@osservaprezzi.it

Prezzi sms: incontro del Garante con i gestori telefonici

Nello scorso mese di maggio Antitrust e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avevano sollevato il problema dei costi degli sms. Per approfondire la questione, le due *authorities* avevano svolto una specifica indagine conoscitiva congiunta sul costo dei messaggi inviati mediante telefono cellulare.

A livello europeo, invece, a decorrere dal 1° luglio 2009, su iniziativa del Commissario Viviane Reding, è stato deciso che il costo massimo per gli sms spediti all'estero non può essere superiore a 11 centesimi di euro Iva esclusa.



Il 3 settembre Sambuco ha incontrato i rappresentanti delle principali compagnie telefoniche per discutere il problema. Il Garante ha incentrato la propria analisi sulla situazione dei prezzi degli sms nel mercato al dettaglio e all'ingrosso. In particolare, egli ha focalizzato l'attenzione sul loro costo massimo, che in Italia è allineato per tutti i gestori a 15 centesimi Iva inclusa, e sulla trasparenza delle offerte voce e banda larga mobile. Il confronto con i gestori è stato costruttivo.

La posizione dei gestori. Le imprese hanno ricordato la struttura altamente concorrenziale del mercato italiano e l'esistenza di numerose opzioni tariffarie che consentono ai clienti di orientare al meglio la scelta, in ragione del proprio profilo di consumo. È stato poi fissato un appuntamento, in modo da permettere ulteriori approfondimenti alle parti, e ai gestori di rispondere alle richieste sui prezzi effettuate dal Garante.

L'incontro sui prezzi dei carburanti

Il 4 settembre, su indicazione del ministro Scajola, il Garante ha invece incontrato i rappresentanti delle compagnie petrolifere per verificare l'andamento del prezzo dei carburanti.

Sambuco ha constatato come il divario fra i prezzi dei carburanti



Il nuovo Garante per la sorveglianza dei prezzi Roberto Sambuco, nominato a fine luglio, sta verificando gli effetti delle liberalizzazioni attuate con la legge del 2006

italiani e la media europea sia in costante crescita. Anche la differenza fra il prezzo italiano e le quotazioni internazionali dei carburanti è in aumento. Due fenomeni che rappresentano un preoccupante segnale di vischiosità dei prezzi nel recepire le variazioni al ribasso. Il Garante ha, quindi, fatto presente come ogni mancata riduzione di un centesimo di euro sui prezzi di benzina e gasolio costi agli italiani nove milioni di euro a settimana.

Nel corso degli incontri è stato pertanto chiesto di fornire un segnale di inversione del trend dei Prezzi, che consenta un più rapido allineamento alle quotazioni internazionali, sulla cui realizzazione il Garante e il Ministero per lo Sviluppo economico svolgeranno un attento monitoraggio.

La disponibilità delle compagnie. Da parte delle compagnie si è registrata una sostanziale disponibilità a recepire la richiesta del Garante per sviluppare un sistema di osservazione sulla rapidità dell'adeguamento delle variazioni dei prezzi dei carburanti alle corrispondenti variazioni delle quotazioni internazionali dei prodotti finiti.

Il Garante, inoltre, ha potuto registrare un'ampia disponibilità a collaborare alla realizzazione del sistema che pubblicizzerà – tramite il sito del Ministero – i prezzi dei carburanti praticati da tutti i distributori italiani. Si tratta di un elemento ritenuto decisivo per la trasparenza dei prezzi e per l'informazione al consumatore, previsto peraltro dalla Legge Sviluppo entrata in vigore il 15 agosto scorso.

In occasione dell'incontro sono stati inoltre affrontati i temi critici della riforma strutturale del settore. Questi punti – che consentirebbero di ridurre il divario dei prezzi con l'Europa – saranno trasmessi al tavolo permanente di confronto già operativo presso il Dipartimento per l'Energia del Mse. Le compagnie petrolifere sono state riconvocate per verificare l'andamento dei prezzi dei carburanti, l'evoluzione del mercato e consentire una prima valutazione delle misure proposte dal Garante.

L'8 settembre Sambuco, su indicazione del ministro Claudio Scajola, ha richiesto alla Guardia di finanza di effettuare ulteriori



PREZZI

Prezzi dei farmaci



indagini sui prezzi dei farmaci – anche attraverso puntuali e capillari controlli sul territorio – monitorando la trasparenza dei comportamenti degli operatori di settore. Ricordiamo che già in passato il Garante era intervenuto sul tema della trasparenza dei prezzi dei farmaci. All'epoca, aveva favorito la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra i rappresentanti delle categorie della distribuzione



(farmacie private e pubbliche, parafarmacie, grande distribuzione organizzata), associazioni dei consumatori e istituzioni; scopo del protocollo era assicurare che presso ogni punto vendita fosse chiaramente esposto un cartello con i prezzi praticati per i 20 prodotti maggiormente commercializzati.

Presto un nuovo tavolo. A tale proposito, Sambuco ha reso noto che riconvocherà a breve il tavolo di lavoro che aveva condotto alla predisposizione del Protocollo di intesa, così da valutare lo

stato di attuazione dell'iniziativa e proseguire nello sviluppo del progetto.

Gli episodi già riscontrati dal Garante dimostrano come sia necessario verificare i reali effetti prodotti dalle liberalizzazioni operate nel settore con la legge n. 223 del 2006. Liberalizzare è utile e necessario ma non deve significare libertà di speculare, in particolare quando si ha a che fare con la salute dei cittadini.

PREZZI



L'audizione al Senato del Garante per la sorveglianza dei prezzi

I PREZZI DEI CARBURANTI SONO TROPPO ALTI E NON SEGUONO LE QUOTAZIONI INTERNAZIONALI

Il 6 ottobre, in occasione di un'audizione al Senato presso la X Commissione (Industria, Commercio, Turismo), nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese, il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha lamentato il fatto, che nel nostro Paese, i prezzi dei carburanti non scendano in armonia con le quotazioni internazionali.

In questa occasione Sambuco – presentando i risultati di un'indagine sui prezzi al consumo registrati a fine settembre 2008 e a fine settembre 2009 – ha rilevato come i margini delle compagnie continuino ad aumentare, sommandosi a un differenziale con il resto d'Europa che supera i 3 centesimi.

Per di più, le pubblicità dei prezzi che si vedono sulle strade sono “diverse, disomogenee, incomprensibili. A volte ha aggiunto il Garante, “volutamente ingannevoli”.

Il differenziale riscontrato nel prezzo alla pompa, ha spiegato Sambuco, non può assolutamente essere imputabile al peso di tasse e accise, come qualcuno invece potrebbe pensare, infatti: “il peso della componente fiscale è inferiore a quello dei principali paesi europei con l'eccezione della Spagna”.

La minor incidenza del fisco italiano sul prezzo finale dei carburanti, ha illustrato il Garante, si evidenzia in maniera particolare nel confronto con la media dei 27 paesi dell'Unione europea.

Da noi, in effetti, il fisco pesa sul prezzo della benzina per il 62,1% a fronte del 63,8% della media europea.

Da questo punto di vista, il Paese più fortunato è la Spagna, dove la quota del fisco pesa per il 56%; mentre in Germania la sua incidenza sul prezzo alla pompa arriva fino al 67,6%.

E tuttavia, nonostante questo differenziale fiscale favorevole, nel 2008 nel Belpaese il divario medio rispetto ai prezzi applicati nelle altre nazioni europee è stato “di 0,9 millesimi di euro superiore a quello dell'anno precedente”, con “un'ulteriore tendenza all'aumento nei primi nove mesi del 2009”.

Più nel dettaglio, per quanto concerne la benzina, quest'anno l'Italia si posiziona al 22° posto su 27 paesi Ue (con un prezzo di 1,241 euro) rispetto alla 23ª posizione occupata lo scorso anno.

Il prezzo al consumo risulta superiore alla media continentale, che è di 1,174 euro al litro.

Peggio del nostro Paese fanno solo il Portogallo, la Germania, la Finlandia, la Danimarca e l'Olanda.

Una posizione simile, in classifica, si registra anche per i prezzi al consumo del gasolio: a fine settembre 2009 l'Italia si posiziona al 25° posto, con un peggioramento di due posizioni in classifica rispetto al 23° dello scorso anno.

Il gasolio, infatti, veniva venduto a un prezzo medio di 1,076 euro al litro contro una media europea di 1,012; meglio solamente della Slovacchia (1,109 euro al litro) e della Gran Bretagna (1,153 euro al litro).

Così, Mister Prezzi non ha potuto far altro che confermare le accuse in merito alla “doppia velocità” nella quale le compagnie petrolifere italiane si sarebbero specializzate, adeguandosi tempestivamente alle quotazioni internazionali del greggio quando queste sono in rialzo, mentre risultano decisamente più lente nel recepire il trend dei mercati in caso di ribasso dei prezzi.



CODICE DEL CONSUMO

Diritto di recesso e difetto di conformità

di STEFANIA GENTILE*

Diritto di recesso In materia di diritto di recesso nei contratti a distanza (direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997) il giudice nazionale tedesco ha sottoposto alla Corte di giustizia europea domanda di pronuncia pregiudiziale (Causa C-146/09).

L'articolo 6 di questa direttiva prescrive in capo al consumatore l'esercizio del diritto di recesso quale regola generale, prevedendo però al punto n. 3 singole e tassative ipotesi di esclusione dall'esercizio del diritto medesimo.

per ulteriori informazioni
umberto.troiani@sviluppoeconomico.gov.it

Il recesso di un contratto sottoscritto a distanza. A seguito della sottoscrizione il 20 gennaio 2007 di un accordo contrattuale concernente la fornitura di elettricità e gas per un periodo minimo di un anno a partire dal 01/03/2007 e attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, il consumatore, trascorsi sette giorni dalla suddetta sottoscrizione, esercitava via fax il diritto di recesso. Il professionista asseriva mediante lettera inviata al consumatore l'illegittimo esercizio del diritto di recesso.

Nei primi due gradi di giudizio promossi dal consumatore per il riconoscimento del suo diritto, i giudici respingevano la domanda del ricorrente tenuto conto della natura dei beni (gas ed elettricità), ai sensi dell'articolo 6, n. 3, terzo trattino, terza ipotesi, della direttiva 1997/7/CE.

La Corte federale di Cassazione tedesca, investita della causa successivamente, si rivolgeva alla Corte di giustizia europea ai sensi dell'articolo 234 CE per chiarire "se la disposizione di cui all'articolo 6, n. 3, terzo trattino, terza ipotesi, della direttiva 1997/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ("Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispettati o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente"), debba essere interpretata nel senso che non sussiste un diritto di recesso nel caso della conclusione di contratti a distanza aventi ad oggetto la fornitura di elettricità e gas mediante distribuzione in rete".

Le questioni sollevate. A una prima e rapida lettura della disposizione sembrerebbe che l'esclusione ivi descritta e ipotizzata

* tirocinante presso
la Divisione XI -
Politiche e normativa
per i consumatori



Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea è un fondamentale strumento di cooperazione tra il giudice comunitario e quello nazionale

(a cui corrisponde peraltro l'articolo 312 lett. d, n. 4, primo comma, terza ipotesi, del BGB – ovvero il *Bürgerliches Gesetzbuch*, il codice civile tedesco, comunemente indicato con queste iniziali), possa valere in relazione alla controversia di cui si discute.

Ma, da un'attenta analisi della normativa comunitaria sul recesso nei contratti a distanza e di quella nazionale tedesca di recepimento, il problema risulta però essere un altro, e cioè “se il contratto nel caso di specie debba qualificarsi con riferimento al gas e all'elettricità in quanto “beni”, ovvero si configuri di per sé e primariamente come fornitura di un servizio”.

La questione in esame riguarda quindi non tanto l'idoneità o meno delle merci considerate alla restituzione al mittente a seguito di recesso, ma piuttosto la qualificazione dell'oggetto del contratto.

Giustamente, a tale riguardo, il giudice *a quo* non ha mancato di considerare il problema del gas e dell'elettricità forniti tramite rete di distribuzione.

Il legislatore comunitario, nella definizione dei beni di consumo all'articolo 1 della direttiva 99/44, esclude da tale qualificazione l'energia elettrica e il gas (quando non è confezionato per la vendita in un volume delimitato o in una quantità determinata). Egli lascia così intendere che solo quando detti prodotti sono confezionati in un volume delimitato o in una quantità determinata possono essere nominati beni di consumo (cfr. proposta di Direttiva sui Diritti dei consumatori, presentata dalla Commissione in data 7 ottobre 2008 che, all'articolo 2, par. 4, lett. b) e c) da una parte esclude dalla qualifica di “beni” l'acqua, il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata, e l'elettricità, e ribadisce che tale tipologia di prodotti, piuttosto che come merci, vengono di solito inquadrati nell'ambito dei servizi di fornitura).

In attesa delle conclusioni della Corte, si ritiene pertanto che nel caso in oggetto non sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 6, n. 3, terzo trattino, terza ipotesi, della direttiva 1997/7/CE, trattandosi evidentemente di un contratto relativo a una prestazione di servizi di fornitura di prodotti particolari e non di una semplice vendita di beni.

Questa linea interpretativa appare peraltro conforme alla normativa di recepimento nel diritto nazionale italiano, ora inserita nel titolo terzo del Codice del Consumo (articolo 55).

consumatori



Difetto di conformità

In materia di difetto di conformità (direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo), il giudice nazionale tedesco ha sottoposto alla Corte di giustizia europea domanda di pronuncia pregiudiziale (Causa C-87/09).

In forza della normativa comunitaria, che ha introdotto il concetto di conformità del bene di consumo, il consumatore ha diritto al ripristino in caso di non conformità del bene al contratto di vendita; tale diritto può consistere nella riparazione o sostituzione del bene, a condizione che sia un rimedio non sproporzionato o possibile (articolo 3, n. 2: “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6”; e articolo 3, n. 3, primo comma “In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato”).

Il rimedio sproporzionato. Un rimedio è da considerarsi sproporzionato, secondo la normativa comunitaria, quando impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio (articolo 3, n. 3, secondo comma, della direttiva, secondo cui: “Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo conto del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell'entità del difetto di conformità, e dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore”).

La controversia. Nel caso di specie il venditore e il consumatore concordavano, al fine dell'eliminazione dei vizi della lavastoviglie, oggetto del contratto di compravendita, la consegna di un bene sostitutivo esente da vizi.

Il consumatore chiedeva però al venditore non solo la consegna di una nuova lavastoviglie a titolo sostitutivo, bensì di rimuovere la macchina difettosa e montare il bene sostitutivo o comunque, di assumersi le spese di smontaggio e montaggio sostenute dall'acquirente, qualora quest'ultimo avesse incaricato un installatore.

Non avendo ricevuto dal venditore alcun riscontro in proposito, il consumatore esercitava il diritto di recesso dal contratto di vendita, pretendendo il rimborso del prezzo di acquisto contestualmente alla restituzione della lavastoviglie difettosa, ai sensi degli articoli 434, n.1; 437, n.2; 440, 323, BGB.

Al fine di giudicare la legittimità o meno della pretesa del consumatore, il giudice nazionale ha ritenuto importante rivolgersi alla Corte di giustizia per chiarire “se i costi di smontaggio della merce viziata e successivo montaggio della merce conforme debbano intendersi inclusi nelle spese concernenti il ripristino della conformità del bene”.



Che cosa prevede la normativa. Nel caso di non conformità del bene al contratto di vendita ai sensi dell'articolo 439, n.1, BGB, il venditore, in caso di ripristino, non è tenuto ad altro se non a consegnare il bene esente da vizi, non essendo perciò obbligato all'installazione del bene più di quanto non lo sia al momento della consegna originaria e dovendosi pertanto giudicare tale attività come differente rispetto a quella disciplinata dalla norma perché per l'appunto relativa alla sola consegna.

Anche in forza della normativa comunitaria il consumatore ha diritto al ripristino in caso di non conformità del bene al contratto di vendita, precisandosi altresì che esso può consistere nella riparazione/sostituzione del bene e che deve esser possibile, o non sproporzionato in rapporto all'altro rimedio (articolo 3, n. 2 e n.3 direttiva 1999/44/CE).

Entrambe le normative in oggetto precisano poi che in caso di ripristino, cioè di riparazione o sostituzione del bene non conforme, il consumatore non debba essere gravato di alcuna spesa (articolo 234, n. 3, BGB e articolo 3, n. 3 della direttiva 1999/44/CE), specificandosi che con tale espressione si fa riferimento in particolare alle spese di spedizione e a quelle di mano d'opera e materiali.

Criteri interpretativi. Non essendo possibile la riparazione della lavastoviglie viziata, nel caso in oggetto l'obbligo di ripristino a cui è tenuto il venditore si concreta nella sostituzione del bene. Pertanto le spese di cui egli è gravato sono solamente quelle relative alla spedizione della nuova lavastoviglie; di certo non quelle concernenti la mano d'opera o i materiali, posto che non può trattarsi di riparazione, né tanto meno vi rientrano quelle relative all'operazione di montaggio-smontaggio, in quanto non previste dall'originario contratto e quindi non facenti parte delle obbligazioni cui era assoggettato il venditore all'atto della sua conclusione.

Diversamente, nel caso in cui l'installazione fosse stata prevista nel contratto di vendita, proprio in forza del medesimo, il venditore sarebbe stato tenuto a sopportare anche i costi di montaggio/smontaggio. La pretesa del consumatore-ricorrente non appare dunque sorretta dalle previsioni normative nazionali e comunitarie, e perciò è tale da dover esser considerata eccessiva in relazione agli obblighi contrattuali e in base alle disposizioni esaminate prive di contrasto nel raffronto.

Un'ulteriore domanda di pronuncia pregiudiziale in materia di difetto di conformità (direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo) è stata recentemente sottoposta da un giudice nazionale tedesco alla Corte di giustizia europea (Causa C-65/09).

La fattispecie in esame riguardava l'acquisto di 45,36 m² di piastrelle lucidate.

L'antefatto. Dopo un parziale montaggio delle stesse, l'acquirente rilevava delle ombre riconoscibili a occhio nudo e avviava

Il caso delle mattonelle tedesche



perciò un procedimento probatorio per conoscere l'origine del vizio. Il perito concludeva che il vizio delle piastrelle poteva esser sanato solo mediante un ricambio totale delle medesime, determinando il costo dell'operazione di ripristino in euro 5.026,35 al netto dell'IVA.

Il ricorso. A seguito del giudizio di primo e secondo grado, il venditore ricorreva in cassazione eccependo la sproporzionalità del rimedio a cui era stato condannato; a questo punto il giudice si rivolgeva alla Corte di giustizia europea, ai sensi dell'articolo 234 CE, al fine di chiarire: "se le disposizioni dell'articolo 3, n. 3, primo e secondo comma, della direttiva in oggetto debbano essere interpretate nel senso che: 1) ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in caso di difetto di conformità del bene consegnato, il venditore può rifiutare la modalità del rimedio richiesta dal compratore anche qualora essa gli causerebbe costi che, se comparati al valore che il bene avrebbe se non avesse un difetto di conformità ed all'entità del difetto di conformità, sarebbero ingiustificabili e se 2) in caso di soluzione affermativa su tale prima questione, le suindicate disposizioni della citata direttiva, debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, il venditore debba sopportare anche le spese di smontaggio della merce viziata e successivo montaggio della merce conforme".

Che cosa prevedela normativa tedesca. L'articolo 439 del BGB che disciplina il diritto di ripristino del consumatore (riparazione o sostituzione del bene non conforme), al n. 3 specifica che il venditore può sottrarsi al cosiddetto adempimento successivo in caso di non conformità del bene, non solo quando la modalità dell'adempimento scelta dal consumatore comporti costi sproporzionati rispetto alle altre modalità di adempimento (cosiddetta sproporzionalità relativa), ma anche qualora la modalità scelta dal compratore o anche la sola modalità possibile di adempimento successivo comporti di per sé costi sproporzionati (cosiddetta sproporzionalità assoluta).

Il contrasto fra le due normative. Sussistendo una differenza tra la normativa tedesca e la normativa comunitaria che fa riferimento, quale esimente, alla sola sproporzionalità relativa (in confronto all'altro rimedio), sarebbe dunque ragionevole concludere che l'esimente di cui alla normativa di recepimento tedesca si porrebbe in contrasto con la disciplina consumeristica comunitaria; questa infatti, prevedendo una soglia minima di tutela del consumatore, può esser derogata solo nel momento in cui gli Stati membri garantiscano un livello più elevato di protezione a favore dei consumatori.

Non essendo possibile difatti l'altro rimedio, l'esimente della sproporzionalità non potrebbe essere più eccepita, dovendo essere valutata, ai sensi della direttiva comunitaria, solo in senso relativo.

Tuttavia, a una più attenta analisi, questo contrasto non parrebbe porsi, né in riferimento alla fattispecie, né in via generale.



Nella fattispecie in esame la soluzione della questione pregiudiziale da parte del giudice comunitario non può prescindere dalla soluzione al quesito posto dal giudice *a quo* come secondario e dipendente dal problema dell'interpretazione dell'esimente eccepita in senso assoluto, ovvero solo in senso relativo (in rapporto all'altro rimedio).

Come sopra accennato, sia la normativa comunitaria che quella di recepimento tedesca (articolo 3, della direttiva 1999/44/CE e articolo 439 del BGB) sanciscono che in caso di ripristino, il venditore non è tenuto ad altro se non a consegnare il bene esente da vizi, non essendo perciò obbligato all'installazione del bene più di quanto non lo sia al momento della consegna originaria e dovendosi pertanto giudicare tale attività come differente rispetto all'attività di consegna.

Quindi se la sproporzionalità (assoluta) è invocata in quanto vengono richiesti al venditore adempimenti diversi e ulteriori rispetto alle operazioni direttamente afferenti al ripristino del bene conforme, il riferimento alla sproporzionalità non avrebbe ragion d'essere poiché, in realtà, il venditore non invocherebbe l'esimente di cui all'articolo 439, n. 3, BGB, bensì semplicemente il difetto di responsabilità rispetto ad adempimenti non dovuti, perché non discendenti dal contratto.

La diversa interpretazione. L'eventualità di un possibile contrasto tra la normativa comunitaria e quella di recepimento tedesca con riferimento al criterio della sproporzionalità relativa di cui si fa portatrice la direttiva comunitaria e a quello della sproporzionalità assoluta contemplata dalla normativa interna, può esser escluso sulla base di una diversa interpretazione del criterio della sproporzionalità assoluta.

La normativa tedesca di recepimento difatti non contempla, diversamente dalla direttiva comunitaria, l'ulteriore criterio della possibilità del rimedio; ciò spingerebbe a credere che la sproporzionalità assoluta ex 439 BGB si possa identificare con la impossibilità di cui all'articolo 3 della direttiva comunitaria.

Nel caso in cui i due concetti riuscissero a convivere, infatti, non vi sarebbe alcun contrasto tra le due normative e l'esimente potrebbe esser invocato in quanto configurerebbe non già un'ipotesi di sproporzionalità (relativa), bensì un caso di vera e propria impossibilità (per eccessiva onerosità) della prestazione richiesta, in linea con quanto previsto dalla direttiva comunitaria.



IL SEMESTRE SVEDESE

Una presidenza che guarda ai diritti dei consumatori

di GIANFRANCO NITTI

La lunga tradizione nazionale in materia di politiche a tutela dei consumatori non potrà non lasciare tracce evidenti durante il semestre di presidenza svedese dell'Unione europea, iniziato il 1° luglio 2009.

per ulteriori informazioni
gianfranco.nitti@sviluppoeconomico.gov.it

Due priorità

Le priorità generali della presidenza possono essere suddivise in due gruppi, indirettamente connessi alla tutela dei consumatori:

1. superamento della crisi economica con la ripresa della crescita e la creazione di posti di lavoro;
2. lotta contro i cambiamenti climatici attraverso il raggiungimento di un nuovo accordo in occasione dei negoziati internazionali di Copenhagen del dicembre 2009.

Un viatico per la prossima presidenza

Crescita economica e occupazione sono strettamente collegate alla riflessione sulla Strategia di Lisbona post 2010. La presidenza intende avviare tale riflessione con le conclusioni dei Consigli Competitività, EPSCO ed Ecofin, che saranno riprese dal Consiglio europeo di dicembre. Si tratta di un contributo per la prossima presidenza spagnola, che definirà la strategia futura nella primavera del 2010. La presidenza ha inoltre evidenziato come la lotta al cambiamento climatico rappresenti un'opportunità per aumentare la competitività dell'Unione e creare nuova occupazione.

Consolidamento del mercato unico

Nel settore del "mercato interno" la presidenza sta impegnandosi a produrre un nuovo testo di conclusioni sul rafforzamento del mercato unico. In particolare, l'accento è posto sul partenariato tra Stati membri e Commissione; sul miglioramento della trasposizione delle regole sul mercato interno a livello nazionale; sui meccanismi di soluzione delle controversie. In tale contesto, con l'approssimarsi del termine per la trasposizione della Direttiva Servizi*, a fine dicembre 2009, la presidenza svedese vuole mantenere elevato il livello politico di attenzione, prevedendo di fare il punto sullo stato di avanzamento delle misure di applicazione negli Stati membri.

Le politiche per i consumatori

In tema di politica dei consumatori propriamente detta, l'agenda della presidenza si concentra sulla proposta di direttiva quadro in materia dei diritti dei consumatori**. La proposta viene attual-

mente negoziata nell'ambito del Gruppo di lavoro del Consiglio sulla Tutela e l'informazione dei consumatori.

La presidenza sta sviluppando l'esame della proposta allo scopo di individuare le questioni più importanti. Obiettivo finale della presidenza, che dedicherà al tema una Conferenza (Stoccolma, 4 novembre 2009), è di conseguire un sostegno politico a un approccio generale (Consiglio Competitività 3-4 dicembre 2009). La conferenza di esperti sui diritti dei consumatori nel mercato interno, organizzata in collaborazione con la Commissione europea, in programma a Stoccolma, ha, come dichiarato dal ministro per gli affari dei consumatori Nyamko Sabuni, lo scopo di trattare le questioni connesse alla revisione dell'*acquis* relativo ai consumatori, in particolare quelle relative ai contenuti digitali. La presidenza prevede, inoltre, di sostenere le iniziative di cooperazione con gli Stati Uniti: oltre alla formale approvazione della decisione concernente l'accordo di cooperazione e scambio di informazioni in materia di attuazione delle norme a tutela dei consumatori, è prevista l'approvazione di un'ulteriore decisione per autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati per un analogo accordo in materia di sicurezza dei prodotti (Consiglio Competitività 3-4 dicembre).



Il ministro svedese per l'integrazione e le pari opportunità, responsabile per gli affari dei consumatori Nyamko Sabuni

La presidenza svedese ha un ulteriore, impegnativo punto nel suo *carnet*, costituito dal Regolamento relativo alle denominazioni del settore tessile e all'etichettatura dei prodotti tessili.

Vi sono attualmente tre diverse direttive relative alle denominazioni nel settore tessile e in materia di metodi di analisi quantitativa che devono essere regolarmente modificati, così da adeguarli agli sviluppi tecnici.

È stata quindi avviata una revisione per semplificare e migliorare l'attuale normativa per lo sviluppo e la diffusione di nuove fibre, con l'obiettivo di stimolare l'innovazione nel settore tessile e dell'abbigliamento e di consentire agli operatori del settore e ai consumatori di avere un accesso più rapido ai nuovi prodotti tessili.

La Commissione ha presentato un progetto di regolamento con le norme relative alle denominazioni del settore tessile e all'etichettatura dei prodotti tessili, nonché norme in materia di analisi quantitativa di binarie e ternarie di miscele di fibre tessili (COM[2009]31 def./2)***.

La proposta intende fondere in un unico regolamento le disposizioni di tre diverse direttive, consentendo una più rapida adozione di nuove denominazioni di fibre da applicare contemporaneamente in tutta l'Unione. Non è proposta alcuna modifica dei contenuti, con l'eccezione di alcuni requisiti minimi relativi al contenuto da aggiungere in un modulo di domanda su una nuova denominazione di fibra, per ridurre il tempo necessario per l'esame tecnico delle richieste.

La proposta è in esame da parte del Gruppo di lavoro del Consiglio in materia di Armonizzazione tecnica. Un accordo potrebbe essere raggiunto durante la presidenza svedese.

I provvedimenti per il tessile



Politica
consumatori

IL SITO DI RIFERIMENTO

La presidenza svedese ha sviluppato all'interno del sito dedicato al semestre di presidenza dell'Unione europea un menu dedicato alla politica per i consumatori. Oltre che (ovviamente) in svedese, il sito può essere consultato anche in lingua inglese e francese.

Per quanti fossero interessati, l'indirizzo Internet del sito è il seguente:
http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/competitiveness/1.1977

Cooperazione transfrontaliera e internazionale

Nel 2004, il Parlamento e il Consiglio europei adottarono un regolamento ([CE]n.2006/2004)**** sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili per l'applicazione della normativa che tutela i consumatori, per affrontare il problema delle violazioni transfrontaliere all'interno dell'Ue. Il regolamento stabilisce quando e in che modo le autorità nazionali debbano cooperare in caso di violazioni transfrontaliere, e i poteri di esecuzione di base di cui debbano disporre. Il regolamento stabilisce che l'Unione europea cooperi con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali nei settori da esso contemplati. Le disposizioni in materia di cooperazione, in particolare l'assistenza reciproca, possono essere definite in accordi tra l'Ue e i paesi terzi interessati.

La Commissione europea, come sopra accennato, ha avviato i negoziati su un accordo di cooperazione con gli Stati Uniti. Nel caso i negoziati vengano conclusi nel corso del 2009, la Svezia, in quanto titolare della presidenza, avrà la responsabilità di garantire che l'accordo sia approvato dal Consiglio e sottoscritto dalle parti.

*

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:IT:PDF>

**

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/COMM_PDF_COM_2008_0614_F_IT_PROPOSITION_DE_DIRECTIVE.pdf

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0031:REV1:IT:HTML>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R2006:20071219:IT:PDF>





CNCU

Le attività svolte dal Consiglio nel primo semestre 2009

di ANTONELLA CIARAMELLA

Il Comitato Permanente Cncu-Regioni-Mse

Al secondo anno dalla sua istituzione, il Comitato permanente – tavolo tecnico in cui si confrontano Ministero, Regioni e associazioni dei consumatori – si conferma uno strumento efficace per

per ulteriori informazioni
antonella.ciarabella@sviluppoeconomico.gov.it

promuovere e valorizzare la collaborazione tra i principali soggetti coinvolti nella tutela dei consumatori e degli utenti.

L'agenda delle priorità. Il primo semestre di lavori del ricostituito Comitato è stato dedicato alla definizione dell'agenda delle priorità di quest'anno, dalla quale emerge la volontà di dare seguito ai temi affrontati nell'anno precedente.

Trovano spazio, dunque, i criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori a livello locale e il monitoraggio dei progetti finanziati con i fondi Antitrust, sia su base storica che per fotografare il quadro emerso dalla risposta delle Regioni all'ultimo bando del Ministero dello Sviluppo economico.

Rispettando i propositi, queste due priorità sono state affrontate in ottica evolutiva, ovvero per valutare gli sviluppi intercorsi all'indomani dei risultati e delle decisioni formalizzate alla scorsa Sessione programmatica 2008, a Saint Vincent.

E proprio come l'anno scorso, i lavori del Comitato permanente saranno al tempo stesso punto di partenza e fulcro della discussione per la prossima Sessione programmatica.

La Sessione programmatica 2009. Questa sarà ospitata dalla Regione Puglia e il Comitato ha lavorato alacremente per poter definire una tematica che possa essere di interesse anche per i non addetti al settore.

In particolare, non potendo prescindere dal contesto socio-economico che sta caratterizzando il 2009, si è imposta una riflessione sull'attuale crisi e sulle azioni che Regioni e associazioni dei consumatori possono sinergicamente intraprendere, o proseguire, per arginarne gli effetti e per aprire nuovi scenari di sviluppo.

Il tema scelto è stato, dunque, "La crisi economica e il consumo consapevole"; un argomento di riflessione teso a evitare che le soluzioni individuate per uscire dalla crisi possano determinare un abbassamento della qualità dei consumi, minori tutele, chiusure corporative e nuovi nazionalismi e a favorire, invece, risposte alla crisi volte all'affermazione di modelli di consumo consapevole e di sviluppo sostenibile dell'economia.

- consumatori



Dopo diverse riunioni si è anche scelto di contestualizzare una parte del dibattito nell'apertura ai paesi europei ed extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo; l'obiettivo è di approfondire affinità e azioni comuni e di focalizzare un'altra parte del convegno istituzionale sui profili di riflessione "interna" – come quelli sulla rappresentatività – quali strumenti per una risposta adeguata alla crisi anche sul piano organizzativo da parte delle associazioni dei consumatori, nonché del sistema delle istituzioni pubbliche operanti a tutela degli stessi.

Le date. La Sessione programmatica Cncu-Regioni 2009, si terrà a Bari nella seconda metà di Ottobre: i lavori inizieranno giovedì 15 con chiusura venerdì 16, anticipando di un giorno la consueta agenda delle precedenti edizioni.

Energia e consumatori: al via il Protocollo d'intesa con l'Aeeg

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) hanno firmato – il 13 maggio 2009 – un protocollo di intesa per promuovere congiuntamente una serie di iniziative a tutela del cittadino-consumatore, anche alla luce del recente processo di liberalizzazione e degli strumenti predisposti dal Codice del consumo.


I contenuti dell'accordo. Campagne di educazione al consumo, seminari di aggiornamento per le associazioni dei consumatori, iniziative per migliorare la diffusione delle informazioni utili ai consumatori per la comprensione del nuovo assetto dei mercati energetici e l'avvio di un monitoraggio costante sulla qualità dei servizi erogati dalle aziende di energia elettrica e gas: sono questi i punti salienti dell'accordo che, tra l'altro, prevede di utilizzare come dati di analisi anche i reclami e le informazioni che, ogni giorno, pervengono alle sedi delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio nazionale.

Un considerevole passo in avanti. Si tratta di un importante aggiornamento del primo protocollo d'intesa firmato nel 2001, che aveva già portato alla realizzazione di azioni concrete, specie per quanto riguarda le procedure di conciliazione delle controversie tra

clienti e fornitori del servizio elettrico e del gas e la diffusione ai cittadini di strumenti chiari di confronto tra i sistemi tariffari.

Si conferma, pertanto, la formula della concreta collaborazione tra i due organismi, che basa la programmazione e la realizzazione delle azioni da intraprendere sulla costituzione di un gruppo di lavoro congiunto che si riunirà ogni tre mesi, oltre alla possibilità per i componenti di richiedere incontri straordinari.

Designati i rappresentanti. Il protocollo è entrato nella fase attuativa pro-





prio con la designazione degli otto rappresentanti dei consumatori, oltre al direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità e di altri tre membri designati dall'Autorità. I membri designati restano in carica fino a diversa comunicazione inviata dalla parte interessata.

Per il Cncu, nella riunione del 31 marzo 2009, sono stati nominati:

- **Raffaele Mariano** (Cittadinanzattiva)
- **Maria Antonietta Borselli** (Assoutenti)
- **Nunzio Buongiovanni** (Adoc)
- **Davide Zanon** (Codici)
- **Pietro Praderi** (Lega Consumatori)
- **Marialuisa Villa** (Altroconsumo)
- **Ovidio Marzaioli** (Movimento Consumatori)
- **Mauro Zanini** (Federconsumatori)

Il Gruppo di lavoro, previa discussione e definizione delle ipotesi di attività congiunte, propone all'Autorità e al Cncu i programmi di attività per l'anno in corso. I programmi approvati verranno resi pubblici sui siti dei rispettivi organismi.

Il protocollo è consultabile sui siti www.sviluppoeconomico.gov.it e www.autorita.energia.it

Sempre in tema di energia, si segnala, inoltre, la nomina da parte del Cncu di Pieraldo Isolani (Adiconsum) e di Francesco Luongo (Movimento Difesa del Cittadino), rispettivamente, come membro effettivo e membro supplente nel Comitato di consultazione previsto dal codice di rete adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 – triennio 2009-2011 – presso il concessionario Terna - Rete elettrica nazionale Spa, ovvero la società responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione in Italia.

Al termine di una consultazione pubblica sul documento della Banca d'Italia recante disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, è stato istituito l'Arbitro bancario finanziario (Abf).

Il funzionamento del nuovo istituto. Gli intermediari (banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, Poste italiane per l'attività di Bancoposta) "sono tenuti ad aderire all'Arbitro bancario finanziario (Abf)", si legge nel documento che regola il nuovo organismo, pubblicato il 24 giugno scorso sulla Gazzetta Ufficiale.

La regolamentazione stabilisce inoltre che "il diritto di ricorrere all'Abf non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente". L'Arbitro bancario finanziario, operativo da ottobre, opererà in tre collegi con sede a Milano, Roma e Napoli. Ciascuno dei collegi sarà composto da cinque membri: due espressione delle parti (uno per gli intermediari e uno per i clienti) e tre, compreso il presidente, scelti dalla Banca d'Italia.

notreunconsumatori

**Designazioni
del Cncu
a Terna Spa**

**Istituto l'Arbitro
bancario finanziario**



I limiti dell'Arbitro. All'Abf possono essere sottoposte tutte le controversie relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente riguarda la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella competenza dell'Abf, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro.

L'Arbitro finanziario sarà uno strumento di tutela aperto a tutti coloro

che si troveranno ad affrontare una controversia con un intermediario finanziario; ciascuno sarà rappresentato dal designato a difendere la categoria di clienti di cui fa parte.

I membri di nomina Cncu. Quanto ai consumatori, il Cncu ha individuato i tre membri effettivi cui competerà la rappresentanza di tale categoria nei tre collegi territoriali. Nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Banca D'Italia e dalla delibera Cipe di riferimento, sono stati nominati:

- **Anna Bartolini** (collegio di Milano)
- **Daniela Primicerio** (collegio di Roma)
- **Roberto Manzione** (collegio di Napoli)

Richiesta la partecipazione al Cese

Il Cncu, nel corso della riunione del 7 maggio 2009, ha deliberato di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri di poter esprimere un proprio rappresentante all'interno del Comitato economico e sociale (Cese), organismo consultivo previsto dai Trattati CE ed Euratom incaricato di rappresentare datori di lavoro, sindacati, agricoltori, consumatori e altri gruppi d'interesse e, come tale, di difendere gli interessi delle varie categorie economiche e sociali.

I componenti del Comitato sono ripartiti in tre gruppi:

- ▶ gruppo dei datori di lavoro;
- ▶ gruppo dei lavoratori dipendenti;
- ▶ gruppo delle altre categorie economiche e sociali.

In ciascuno dei gruppi menzionati l'Italia è rappresentata da otto candidati. Considerato che la scadenza dell'attuale composizione del Cese è prevista nell'autunno 2010 e che i membri espressi dall'Italia sono 22 anziché 24, il Cncu ha chiesto di poter designare, ancora prima della data di rinnovo del Cese, un proprio rappresentante nell'ambito del Gruppo III, riferito alle altre categorie economiche e sociali.

Nuove designazioni all'Eccg

L'*European Consumer Consultative Group* (Eccg), istituito nel 2003, è un organo consultivo della Commissione europea. Deve informare le associazioni dei consumatori dei diversi Stati membri circa le



politiche Ue che impattano sulla sfera dei diritti dei consumatori. I membri dell'Eccg sono nominati dalle associazioni dei consumatori maggiormente rilevanti nella singola nazione per rappresentare l'intero movimento consumerista dei rispettivi paesi.

L'Eccg è composto da:

- ▶ un membro rappresentante delle organizzazioni nazionali dei consumatori di ciascuno Stato membro;
- ▶ un membro proveniente da ciascuna organizzazione europea dei consumatori.

Il mandato dei membri è triennale e rinnovabile per una sola volta. Considerato che a fine anno scadrà il secondo mandato di Anna Bartolini, il Cncu, nel corso della riunione del 7 maggio 2009, ha nominato Massimiliano Dona (Segretario generale dell'Unione nazionale consumatori) nuovo membro italiano dell'Eccg. Come suo vice è stato designato Carlo Pileri (Presidente nazionale dell'Adoc).

I paragrafi "Richiesta la partecipazione al Cese" e "Nuove designazioni all'Eccg" sono a cura di Giusy Raffaele

consumatori



PROPOSTE NORMATIVE DEL CNCU

Composizione extragiudiziale e Direttiva sui diritti

di GIUSY RAFFAELE

Le procedure conciliative in attuazione dell'articolo 141 del Codice del consumo

Il Cncu (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti), nella riunione del 18 giugno 2009, ha deliberato di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico il riconoscimento delle procedure conciliative in attuazione dell'articolo 141 del Codice del consumo.

Il quadro normativo. L'articolo 141, al comma 1, parla di procedure di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. Il successivo comma 2 delinea il campo naturale di costruzione di un accordo quadro disponendo che: "Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo".

per ulteriori informazioni
giusy.raffaele@sviluppoeconomico.gov.it

Le indicazioni dei consumatori. A tale proposito, il Cncu ha sviluppato una serie di indicazioni per la costruzione di un accordo quadro:

- ▶ dare attuazione all'articolo 141, comma 2 del Codice del consumo, con il riconoscimento da parte delle autorità italiane e comunitarie delle procedure negoziate fra associazioni dei consumatori e aziende o associazioni;
- ▶ riconoscere la positività delle procedure esistenti e dello sviluppo di una pluralità di modelli e di esperienze di conciliazione;
- ▶ definire e condividere i principi fondamentali che caratterizzano le procedure di conciliazione, puntando a una significativa sem-

consumatori



plicazione burocratica delle procedure in atto, alla valorizzazione dei soggetti in campo e alla loro collaborazione sinergica;

- riconoscere la validità e l'efficacia della procedura di conciliazione negoziata fra associazioni e aziende e, in essa, del modello paritario per la risoluzione delle controversie che insorgono tra consumatori e imprese.

I requisiti minimi dell'accordo quadro. Nel documento approvato dal Consiglio si auspica che l'accordo quadro venga sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo economico, dalle Autorità indipendenti e dai soggetti associativi e imprenditoriali e se ne riportano dei contenuti minimi:

1. qualità del servizio di conciliazione offerto al cittadino (quali formazione, selezione e aggiornamento dei conciliatori) attraverso le attività delle associazioni;
2. rispetto dei tempi di svolgimento della procedura e corretta applicazione dei protocolli d'intesa;
3. criteri chiari e condivisi sul modello delle conciliazioni on line;
4. monitoraggio delle conciliazioni svolte, puntuale pubblicazione di *report* annuali e analisi dei fenomeni ricorrenti gestiti in conciliazione;
5. impegno delle associazioni nel definire un proprio codice etico, individuando nella procedura extragiudiziale negoziata uno dei modi di interazione trasparente con le aziende, nel rispetto del Codice del consumo;
6. interpretazione comune delle clausole compromissorie nei contratti;
7. impegno delle parti per il riconoscimento nella normativa nazionale dell'immediata esecutorietà del verbale di conciliazione delle procedure paritetiche.

Il Comitato di garanzia. Nella proposta di Accordo quadro realizzata dal Cncu rientra la costituzione di un Comitato di garanzia composto da tre componenti: uno in rappresentanza delle imprese, uno in rappresentanza dei consumatori e un Presidente nominato dall'istituzione presso la quale il Comitato è collocato, con funzione di soggetto terzo *super partes*. Il Comitato potrebbe essere allocato presso il Ministero dello Sviluppo economico (in analogia con quanto il Decreto n. 222 del 23 luglio 2004 del Ministero della Giustizia prevede per la regolamentazione degli organismi extragiudiziali), o presso le Autorità di comparto o, infine, per procedure inerenti grandi aziende cariche di possibile contenzioso, inserito nelle procedure stesse.

Compiti del Comitato. Il ruolo del Comitato dovrebbe essere di garanzia e di monitoraggio sull'attuazione trasparente e pubblica delle regole negoziate con i protocolli di intesa, senza che possa interferire nella gestione del procedimento di conciliazione, ma solo vigilare sulla correttezza dell'applicazione delle regole negoziate tra impresa e associazioni e sul monitoraggio della attività di conciliazione, anche attraverso la pubblicazione di *report* annuali sulle conciliazioni. Sono previste, inoltre, procedure di concilia-



zione e di mediazione con il coinvolgimento di un soggetto terzo, prendendo spunto dalla procedura-madre, sottoscritta da Sip-Telecom e dalle associazioni dei consumatori, riconosciuta e sostenuta dalla Commissione europea; questa si componeva di due livelli e di due fasi distinte: il primo livello si avvaleva del modello paritario gratuito, rivelatosi rapido ed efficiente; mentre il secondo livello utilizzava il ricorso oneroso all'arbitro.

Come funziona la procedura. La proposta è di farla diventare una "procedura di conciliazione e mediazione" in cui le due fasi sono concatenate: la prima si svolge automaticamente, mentre la seconda scatta solo in caso di impossibilità, nella prima fase, di risoluzione della controversia.

La prima fase, tipicamente paritetica, in cui agiscono i due conciliatori delle parti, è gratuita, molto rapida e si può concludere in tre modi: con l'accordo, con il mancato accordo, con la scelta unanime dei conciliatori di chiedere l'aiuto del terzo "mediatore/facilitatore"; questi entra in gioco solo se i due lo richiedono e con il compito di ridurre ulteriormente le distanze tra le parti e, se richiesto da esse, di fare una proposta finale.

In questa seconda fase della procedura, che diviene a pieno titolo collegiale, opera quindi un soggetto con caratteristiche di indipendenza e terzietà. L'accesso al secondo livello, a differenza del primo, sarebbe oneroso.

La figura professionale ritenuta adatta per ricoprire il ruolo di "soggetto terzo" nella procedura di conciliazione e mediazione appare quella del conciliatore-mediatore professionista, così come emerge dagli articoli 4 e 10 del decreto n. 222 del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2004. Si tratta di una figura che le associazioni e le imprese sottoscrittrici della procedura di mediazione possono collaborare a formare, concordando, se possibile, un elenco di mediatori a cui poter attingere, similmente a quanto avviene per i conciliatori unici nel sistema camerale.

I soggetti coinvolti. L'accordo quadro, con riferimento all'articolo 141 del Codice del consumo, coinvolge soggetti "pubblici" della conciliazione (Unioncamere e Autorità) e soggetti associativi e imprenditoriali. Si tratta di soggetti fra loro diversi per ruoli e per modalità di intervento; pertanto è importante che l'accordo quadro parta dall'accettazione della pluralità delle procedure e dei modelli di conciliazione, quelli convenzionali negoziati fra associazioni e imprese e quelli pubblici dei Corecom e delle Camere di commercio.

Le procedure e i modelli di conciliazione frutto di accordi sottoscritti dalle associazioni dei consumatori e dalle aziende o associazioni di imprese faranno parte dell'elenco complessivo degli organismi e delle procedure e, pertanto, sarà cura delle parti comunicare al Ministero l'avvenuto raggiungimento dell'accordo per la registrazione. È, infine, prevista la costituzione di un Fondo conciliazioni, alimentato dalle multe comminate dalle Autorità indipendenti, gestito sulla base di criteri di bilateralità, con un controllo da parte del Ministero e/o delle Autorità di regolazione.



Il Cncu ha dedicato un'intensa attività allo studio del progetto di Direttiva sui diritti dei consumatori (COM 2008 - 614 DEFIN), per verificare l'impatto delle nuove norme sull'attuale livello di tutela riconosciuto ai consumatori italiani.

Il percorso di studio è iniziato nel corso dell'incontro del febbraio 2009 con il capo dell'Unità "Normativa, contratti e marketing" della DGSanco (Direzione generale della salute e della tutela del consumatore), Giuseppe Abbamonte, che ha illustrato il contenuto della proposta medesima.

Un lungo percorso. Secondo Abbamonte, la direttiva si pone come risultato di un processo avviato nel 2004, e finalizzato a semplificare il quadro normativo esistente, per realizzare un effettivo mercato interno integrato tra imprese e consumatori. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalle direttive sulla tutela del consumatore, che contengono clausole di armonizzazione minima che gli Stati membri possono mantenere o migliorare aumentando la tutela del consumatore stesso. Il ricorrere a quest'ultima possibilità, però, ha prodotto una frammentazione del quadro normativo nell'Unione europea, con riflessi negativi sui costi per le imprese che intendono operare a livello transfrontaliero; questo fenomeno ha dato origine a una riluttanza da parte delle imprese a vendere ai consumatori oltre frontiera, impedendo agli stessi di poter beneficiare appieno delle offerte competitive del mercato interno.

Migliorare il funzionamento del mercato. La proposta di direttiva, secondo quanto riferisce Abbamonte, si propone di contribuire a un migliore funzionamento del mercato interno tra consumatori e imprese, aumentando la fiducia del consumatore nel mercato interno e riducendo la riluttanza delle aziende a operare a livello transfrontaliero; si tratta di un testo complesso che, orientandosi su un approccio di armonizzazione completa (vale a dire il principio in base al quale gli Stati membri non possono mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle adottate nella direttiva), deriva dalla fusione di quattro direttive:

► la 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali;
 ► la 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori;
 ► la 97/7/CE sui contratti a distanza;
 ► la 1999/44/CE su alcuni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

Effetti negativi. Nel corso di questo incontro le associazioni dei consumatori riconosciute nel Cncu hanno espresso un primo parere che si è tradotto in un documento di sintesi trasmesso alla Commissione europea, illustrato alla Commissaria Kuneva nell'a-

Proposta di Direttiva per i diritti dei consumatori





prile 2009 presso la Rappresentanza europea di Roma; da esso è emerso che la proposta di direttiva potrebbe avere l'effetto opposto a quello auspicato nella relazione di Abbamonte, ossia un abbassamento del livello di tutela dei consumatori. Per ottenere concreti ed effettivi miglioramenti del quadro giuridico di tutela dei consumatori nell'ambito dei rapporti contrattuali, le direttive vigenti confluite nella proposta di direttiva dovrebbero essere riviste con l'obiettivo di migliorarne il contenuto e offrire una tutela più estesa ed efficace ai consumatori in tutti i paesi membri, aumentando in tal modo la loro fiducia anche negli acquisti transfrontalieri.

Gli obiettivi del Cncu. I punti ritenuti fondamentali da cui, per il Cncu, non può prescindere la proposta di direttiva, sono i seguenti:

- ▶ nessun pagamento prima della scadenza del diritto di recesso, per meglio tutelare i consumatori ed evitare le difficoltà di ottenere la restituzione dei soldi versati;
- ▶ diritto dei consumatori di scegliere tra i rimedi previsti in caso di difetto di conformità del bene acquistato (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, rimborso);
- ▶ il difetto di conformità deve presumersi esistente al momento della consegna per l'intera durata della garanzia (24 mesi);
- ▶ la diretta responsabilità del produttore per i difetti di conformità;
- ▶ i contratti alberghieri e di autonoleggio dovrebbero essere inclusi nella direttiva;
- ▶ i prodotti digitali devono essere soggetti alla garanzia di conformità;
- ▶ il campo di applicazione delle clausole contrattuali ritenute vessatorie non può essere ristretto al contratto standard prestabilito;
- ▶ gli obblighi generali di informazione, parte integrante del contratto di vendita, devono ricomprendere sempre – oltre alle caratteristiche principali del prodotto – i riferimenti e l'indirizzo del commerciante, le modalità di consegna e di pagamento, le condizioni per l'esercizio della garanzia, le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e i termini per la risoluzione del contratto, l'indicazione del prezzo e di tutte le spese aggiuntive, ivi compreso il costo del collegamento in una comunicazione a distanza, e gli oneri di consegna per la spedizione a carico del consumatore.

Gli Speciali Osservatori sul credito

Al fine di favorire una più rapida ripresa dalla crisi economica, l'articolo 12, comma 6, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle finanze riferisca periodicamente al Parlamento sull'evoluzione del finanziamento del sistema produttivo, fornendo dati disaggregati per regione e categorie economiche e prevedendo a tal fine l'istituzione di "Speciali Osservatori" con il coinvolgimento dei soggetti interessati.

Tali Osservatori hanno sede presso le Prefetture dei capoluoghi di regione, sono coordinati dal Prefetto del capoluogo di regione e operano con il supporto tecnico-amministrativo delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.



La composizione dell'Osservatorio. Sono membri dell'Osservatorio:

- ▶ il Prefetto del capoluogo di regione, con funzioni di presidente e coordinatore;
- ▶ i prefetti delle province della regione;
- ▶ il dirigente responsabile della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze;
- ▶ il presidente della Camera di commercio del capoluogo della regione;
- ▶ il rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana (Abi);
- ▶ i rappresentanti designati dalle categorie d'impresa e dei lavoratori;
- ▶ i rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori.

I rappresentanti delle ultime tre categorie sono designati dai rispettivi organi di vertice nazionale, per assicurarne la presenza in tutti gli Osservatori.

I compiti degli Osservatori. Gli Osservatori debbono monitorare l'andamento dei flussi del credito sul territorio, analizzare le problematiche che potranno sorgere e proporre soluzioni da applicare a livello locale. L'analisi dei dati avverrà con disaggregazione per dimensione e settore produttivo e riguarderà sia le quantità sia le condizioni applicate a famiglie e imprese.

Di seguito vengono elencati i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per ogni capoluogo di regione e per le Province autonome, designati durante la riunione del Cncu del 7 maggio 2009:

Prefetture	Designazioni	Associazione
Aosta	Orlando Navarra	La Casa del Consumatore
Torino	Paolo Mario Fiorio	Movimento Consumatori
Genova	Patrizia Monferrino	Adusbef
Milano	Nunzio Buongiovanni	Adoc
Venezia	Lorenzo Miozzi	Movimento Consumatori
Trento	Carlo Biasior	Ctcu
Bolzano	Paolo Guerriero	Ctcu
Trieste	Federico Capalozza	Adusbef
Bologna	Sergio Sentimenti	Lega Consumatori
Firenze	Silvia Bartolini	Codacons
Perugia	Cristina Rosetti	Mdc
Ancona	Innocenzo Di Donato	Adoc
Roma	Carlo Pappagallo	Assoutenti
L'Aquila	Gianni Colangelo	Adusbef
Campobasso	Savino Santovito	Acu
Napoli	Maurizio Nunziante	Lega Consumatori
Bari	Mario Scicutella	Acu
Potenza	Canio D'Andrea	Adoc
Catanzaro	Saverio Cuoco	Unc
Palermo	Stefania Nicosia	Assoutenti
Cagliari	Romano Satolli	Unc



LOTTA ALL'INQUINAMENTO

Consumi ed emissioni di CO₂: pubblicata la Guida del 2009

di EMILIO ROSSILLO

1. Quaderno n. 7, marzo 2009,
"Informazione del consumatore -
La guida alle emissioni di CO₂
delle auto, pag. 19.

Già nel precedente numero¹ di questa pubblicazione ci eravamo occupati della Guida annuale al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle automobili, che riporta i valori dei principali cicli di consumo e di emissioni per g/km di ogni modello in vendita a una certa data.

per ulteriori informazioni
emilio.rossillo@sviluppoeconomico.gov.it

I contenuti della nuova edizione

Dopo l'edizione del 2008, anche nel 2009 è stata pubblicata la Guida su consumi ed emissioni di CO₂, prevista da una direttiva europea.

La Guida è stata approvata con decreto interministeriale del 1° luglio 2009, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e trasporti. Riporta i dati dei consumi nei vari cicli (urbano, extraurbano e misto) e delle emissioni di tutti i modelli di automobile in commercio al 30 aprile 2009, nonché una lista dei modelli che emettono meno anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina o a gasolio.

Un'attenzione speciale viene inoltre riservata a quei modelli che ottengono gli stessi risultati mediante alimentazione "bifuel" (ovvero con utilizzo di Gpl o metano), oppure con propulsione ibrida (motore a benzina più motore elettrico).

Consigli per chi guida

Vengono poi forniti consigli per una guida ecocompatibile, con suggerimenti utili anche dal punto di vista della sicurezza stradale e dell'economicità. Questi suggerimenti servono anche per limitare l'inquinamento da gas di scarico, un problema diverso ma anch'esso collegato a quello delle emissioni di anidride carbonica (un'automobile più piccola, e soprattutto più efficiente, produce infatti minori emissioni di entrambi i tipi).

In tal modo il Ministero dello Sviluppo economico cerca di contribuire a un comportamento più virtuoso da parte degli automobilisti, con effetti positivi sull'ambiente, sulla sicurezza, e anche sull'economia.





La guida rappresenta un tassello nella strategia tendente a ridurre le emissioni di anidride carbonica, in linea con gli obiettivi fissati in sede europea e con il protocollo di Kyoto

Una strategia contro l'inquinamento

In questo senso la guida rappresenta un ulteriore tassello nella strategia tendente a ridurre le emissioni di anidride carbonica, in linea con gli obiettivi fissati in sede europea e con il protocollo di Kyoto. Di questa strategia fanno parte anche gli incentivi per l'acquisto di nuove automobili, incentivi che sono collegati al ridotto livello di emissioni, che stanno producendo effetti positivi sul mercato automobilistico.

La guida è stata pubblicata, oltre che in Gazzetta Ufficiale, anche sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo economico e degli altri Ministeri interessati. Può essere consultata e scaricata dal sito Internet del Mse, all'indirizzo: www.sviluppoeconomico.gov.it, cliccando sulla sezione "documenti utili".

Creare la consapevolezza ambientale nell'automobilista

Un altro tassello non meno importante della strategia per ridurre le emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti è l'aumento della consapevolezza ambientale da parte del consumatore che acquista un'autovettura.

A tale scopo la direttiva 1994/99 e, in Italia, il D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, che l'ha recepita, prevedono che gli annunci pubblicitari delle autovetture nuove riportino i valori dei consumi e delle emissioni di anidride carbonica delle auto.

In passato, l'applicazione della normativa, in linea con la tendenza dell'Unione europea a favorire un approccio volontario alla questione da parte delle aziende automobilistiche, è stata lasciata alla diligenza degli operatori, con esiti non del tutto soddisfacenti.

Sensibilizzare e vigilare

In linea con il nuovo approccio europeo, che ha portato all'approvazione di un regolamento che prevede stringenti obblighi per i costruttori che vendono automobili sul mercato europeo, il Ministero dello Sviluppo economico ha iniziato un'azione di stimolo e di vigilanza anche sulla pubblicità del settore *automotive*.

La circolare del 29 aprile

Dopo una consultazione con le associazioni di categoria dei produttori e dei rivenditori di auto, il Ministero ha emanato – il 29

Guida
ecocompatibile

10 UTILI REGOLE

1. accelerare gradualmente;
2. inserire al più presto la marcia superiore;
3. mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme;
4. guidare in modo attento e morbido, evitando brusche frenate e cambi di marcia inutili;
5. decelerare gradualmente rilasciando il pedale dell'acceleratore e tenendo la marcia innestata;
6. spegnere il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo;
7. mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati;
8. rimuovere portasci o portapacchi subito dopo l'uso e trasportare nel bagagliaio solo gli oggetti indispensabili mantenendo il veicolo, per quanto possibile, nel proprio stato originale;
9. utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario;
10. limitare l'uso del climatizzatore.





aprile 2009 – una circolare alle Camere di commercio, inviata per conoscenza anche alle stesse associazioni, che chiarisce le modalità dell’inserimento nei messaggi pubblicitari dei dati relativi a consumi ed emissioni, richiedendo nel contempo alle Camere di commercio di svolgere, nell’ambito di loro competenza, una azione di monitoraggio e di controllo sulla stampa, provvedendo se necessario a sanzionare le violazioni accertate.

L'azione delle Camere di commercio

Alcune Camere hanno già iniziato a monitorare gli annunci, elevando talvolta contestazioni, e svolgendo parallelamente un’opera di sensibilizzazione sugli operatori presenti sul territorio.

Gli effetti sono già visibili nell’operato di molte aziende, che hanno cominciato a dare maggiore spazio ai dati su consumi ed emissioni nelle loro campagne pubblicitarie, anche su mezzi attualmente non coinvolti dalla normativa, come la televisione.

Anche su questo argomento gli incentivi statali alla rottamazione e all’acquisto², collegati ai bassi livelli di anidride carbonica delle auto da comprare, hanno avuto effetti positivi.

2. Gli incentivi sono previsti dal D.L. n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009, meglio noto come "decreto anticrisi".



Come risparmiare carburante

MANUTENZIONE E UNO STILE DI GUIDA CORRETTO

Una guida intelligente e una corretta manutenzione dell'autovettura permettono di ridurre i consumi e le emissioni di CO₂ del 10-15% migliorando anche la sicurezza sulla strada. Ecco altre indicazioni utili per ridurre i consumi di combustibile, le emissioni di CO₂ e migliorare la sicurezza sulla strada, tratte dalla Guida 2009.

Le condizioni del veicolo

Curare la manutenzione del veicolo eseguendo i controlli e le registrazioni previste dalla casa costruttrice. In particolare, cambiare l'olio al momento giusto e smaltirlo correttamente.

Controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio quando gli pneumatici sono freddi, almeno una volta al mese e prima di lunghi percorsi. Pressioni di esercizio troppo basse aumentano significativamente i consumi di carburante in quanto diventa maggiore la resistenza al rotolamento. In tali condizioni, inoltre, lo pneumatico è soggetto ad un'usura più rapida e ad un deterioramento delle prestazioni.

Variazioni delle dimensioni degli pneumatici, possono alterare le prestazioni originali.

Utilizzare gli pneumatici invernali solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche li rendono necessari, in quanto essi causano un incremento dei consumi di carburante oltre che del rumore di rotolamento.

Non viaggiare in condizioni di carico gravose: il peso del veicolo e il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità del mezzo. Ricordare che è vietato superare la massa massima complessiva del veicolo indicata sul libretto di circolazione (veicolo sovraccarico).

Togliere portapacchi o portasci dal tetto al termine del loro utilizzo. Questi accessori, infatti, come altre modifiche della carrozzeria quali spoiler o deflettori, peggiorano l'aerodinamica del veicolo influenzando negativamente sui consumi di carburante.

Evitare di viaggiare con i finestrini aperti in quanto ciò determina un effetto negativo sull'aerodinamica del veicolo e, conseguentemente, sui consumi di carburante.

Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico del veicolo, i proiettori supplementari, i tergilcristalli, la ventola dell'impianto di riscaldamento, assorbono una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di carburante.

L'utilizzo del climatizzatore incrementa sensibilmente i consumi, anche del 25% in certe condizioni. Pertanto, quando la temperatura esterna lo consente, evitarne l'uso e utilizzare preferibilmente gli aeratori.

Lo stile di guida

Dopo l'avviamento è consigliabile partire subito e lentamente, evitando di portare il propulsore a regimi di rotazione elevati. Non far riscaldare il motore a veicolo fermo, né al regime minimo né a regime elevato: in queste condizioni infatti il motore si scalda più lentamente, aumentando consumi, emissioni ed usura degli organi meccanici.

Evitare manovre inutili quali colpi di acceleratore quando si è fermi al semaforo o prima di spegnere il motore. Questo tipo di manovre, infatti, provoca un aumento dei consumi e dell'inquinamento.

Spegnere il motore in caso di sosta o di fermata.

Selezione delle marce: passare il più presto possibile alla marcia più alta (compatibilmente alla regolarità di funzionamento del motore e alle condizioni di traffico) senza spingere il motore a elevati regimi sui rapporti intermedi. Utilizzare marce basse a elevati regimi per ottenere accelerazioni brillanti comporta un sensibile aumento dei consumi, delle emissioni inquinanti e dell'usura del motore.

Velocità del veicolo: il consumo di carburante aumenta esponenzialmente all'aumentare della velocità. Si rende, pertanto, necessario mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme, evitando frenate e riprese superflue che provocano un incremento del consumo di carburante e delle emissioni. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che precede favorisce un'andatura regolare.

Accelerazione: accelerare bruscamente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni. Si consiglia, pertanto, qualora le condizioni di marcia lo consentano, di accelerare con gradualità.

Decelerazione: decelerare, preferibilmente, rilasciando il pedale dell'acceleratore e tenendo la marcia innestata, facendo attenzione ad evitare il fuori giri per non danneggiare il motore (in questa modalità il motore non consuma combustibile, se dotato del dispositivo "cut-off").



COMMERCIO INTERNAZIONALE

Istituito il primo Punto di contatto prodotti

di ENRICO CASTIGLIONI

Ottenere informazioni sulle procedure necessarie per immettere sul mercato italiano prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro diventa più semplice.

Presso il Ministero dello Sviluppo economico è stato infatti istituito il primo Punto di contatto prodotti. Il nostro Paese dà così attuazione al Regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008 – del Parlamento europeo e del Consiglio – che stabilisce le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Viene in tal modo abrogata la decisione n. 3052/95/CE, applicabile dal 13 maggio 2009.

per ulteriori informazioni
pcp.italia@sviluppoeconomico.gov.it

Che cosa fanno

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunitario, i Punti di contatto prodotti – designati dagli Stati membri – forniscono su richiesta, tra l'altro, di un operatore economico o di un'autorità competente di un altro Stato membro, le seguenti informazioni senza onere alcuno per il richiedente:

1. regole tecniche applicabili a un particolare tipo di prodotto nel territorio in cui sono stabiliti;
2. informazioni riguardo all'eventuale obbligo di autorizzazione preventiva cui è soggetto tale tipo di prodotto, in virtù della legislazione del loro Stato membro, unitamente a informazioni sull'applicazione del principio di mutuo riconoscimento e sull'applicazione del Regolamento n. 764/2008;
3. estremi delle autorità competenti nello Stato membro, mediante i quali queste possano essere contattate direttamente, compresi quelli delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione delle regole tecniche in questione sul territorio dello Stato membro;
4. mezzi di ricorso di norma utilizzabili sul territorio dello Stato membro, nel caso in cui vi sia una controversia tra le autorità competenti e un operatore economico.

I Punti di contatto prodotti rispondono entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste.

Come utilizzare il servizio

In questa prima fase sperimentale il servizio viene erogato esclusivamente per via telematica. Gli interessati devono compilare il



I Punti di contatto prodotti danno informazioni sulle regole tecniche nazionali che si applicano ai prodotti venduti in un altro Stato membro dell'Ue

Un servizio su scala continentale

LA SITUAZIONE IN EUROPA

modello di richiesta di informazioni scaricabile dal sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico. Questo va poi trasmesso come allegato, in formato documento, all'indirizzo di posta elettronica: pcp.italia@sviluppoeconomico.gov.it.

Una volta verificate la completezza e la comprensibilità della richiesta, il personale del Punto di contatto prodotti invierà all'indirizzo di posta elettronica del mittente un messaggio di risposta. L'e-mail indicherà il numero di protocollo attribuito alla richiesta stessa e la data di decorrenza del termine di 15 giorni lavorativi entro i quali verrà fornita – sempre mediante posta elettronica – la risposta. Nel caso in cui manchino dei dati, o la richiesta sia generica, saranno richieste le opportune integrazioni. In tal caso, ovviamente, l'istruttoria verrà avviata solo dopo aver ottenuto i chiarimenti occorrenti per dare una risposta esauritiva al quesito.



Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento europeo 764 del 2008, gli Stati membri designano Punti di

contatto prodotti nel proprio territorio e ne comunicano gli estremi agli altri Stati e alla Commissione. Questa provvede ad aggiornarne periodicamente l'elenco. Al momento i Punti di contatto sono presenti, oltre che nel nostro Paese, in tutti gli altri Stati membri dell'Unione.

I Punti di contatto prodotti

Chi fosse interessato a conoscere l'elenco di tutti i Punti di contatto prodotti operativi nei vari paesi Ue, può consultarlo in rete, seguendo il seguente percorso: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:185:0006:0012:IT:PDF>





VIGILANZA E CONTROLLO

Ministero e Unioncamere per il consumatore

di MIRELLA FERLAZZO

Un progetto sulla sicurezza prodotti per rafforzare il ruolo di vigilanza e controllo delle Camere di commercio: nasce con questi obiettivi il programma d'interventi, previsto dal decreto ministeriale 18/02/2008, che destina parte delle risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato al potenziamento dei poteri di controllo delle Camere di commercio.

Il ruolo dell'Unione europea

È la stessa Europa, del resto, ad aver chiesto agli Stati membri di intervenire su questo fronte con l'adozione del Regolamento 765/2008, di cui è prevista l'attuazione nel nostro ordinamento a gennaio prossimo. Dunque l'Italia sarà impegnata, come gli altri paesi, a render conto davanti all'Ue dell'attività di vigilanza a sostegno del consumatore. Ogni Stato definirà e comunicherà il proprio piano di vigilanza su tutti i prodotti non alimentari oggetto di normativa di armonizzazione comunitaria.

Il Protocollo S.Vi.M.

Il Decreto, individuando le risorse utilizzabili (2,5 milioni di euro) chiama in causa le "competenti Direzioni Generali del Dipartimento per la regolazione del mercato del Mse e l'Unioncamere" a definire, "con apposite intese", l'organizzazione della materia. Per dar seguito al dettato del decreto, Unioncamere e Ministero lo scorso settembre hanno firmato il Protocollo S.Vi.M. (Sicurezza, Vigilanza, Mercato), che prevede un programma di interventi, della durata di 30 mesi, che si concluderà nel giugno 2010.

Quali sono i settori interessati e in che cosa consistono gli interventi

Sicurezza prodotti: verifica della conformità dei prodotti, ovvero del rispetto delle disposizioni normative e comunitarie sulla loro sicurezza e sulla tutela del consumatore. Riguarda giocattoli, prodotti elettrici (bassa tensione e compatibilità elettromagnetica), dispositivi per la protezione individuale di I categoria e la sicurezza dei prodotti in generale, secondo quanto previsto dal codice del consumo.

Metrologia: controllo casuale e senza preavviso del corretto funzionamento degli strumenti e dell'applicazione delle norme vigenti; attività di vigilanza e sorveglianza sui laboratori autorizzati dalle Camere per mantenere l'autorizzazione a effettuare la verifica periodica e vigilanza sul loro operato; vigilanza sulla produzione di strumenti metrici "Mid".



Prezzi: rilevazione del prezzo di beni e servizi a supporto del Garante per la sorveglianza prezzi; istituzione di un contact center.

Etichettatura dei prodotti tessili e calzaturieri: verifica che il prodotto in commercio sia accompagnato dalle previste informazioni e attività degli operatori dei settori per sanare irregolarità precedentemente riscontrate.

Manifestazioni a premio: supporto nella gestione telematica delle pratiche mediante un servizio di supporto alle imprese per la loro attività di comunicazione al Mse tramite il sistema PREM@online.

Le fasi del progetto

Due le fasi previste. La prima, **Analisi e progettazione esecutiva**, prevede una ricognizione della situazione attuale dei controlli, per individuare le necessità di potenziamento. La seconda, **Realizzazione**, doterà le Camere di commercio delle strutture e delle competenze necessarie per garantire al sistema la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, anche al termine del progetto.

L'Unioncamere realizzerà alcune attività per agevolare e supportare le Camere nell'attuazione del progetto; in particolare curerà la formazione del personale, l'assistenza nell'attività di informazione e comunicazione a utenti e consumatori, la predisposizione di procedure e modulistiche comuni per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Queste saranno di tipo documentale, fisico e con prove di laboratorio. Prevista infine la realizzazione di un sistema informativo nazionale per gestire tutti i controlli e il *reporting*.

La formazione

Particolare attenzione sarà dedicata all'attività di formazione, rivolta ai funzionari delle Camere di commercio, per approfondire il ruolo delle istituzioni coinvolte nei controlli e nella sorveglianza del mercato, la normativa e le sanzioni previste in caso di violazioni e le procedure di supervisione sul territorio. Nella realizzazione del programma formativo Unioncamere sarà affiancata dall'Istituto Tagliacarne, con il contributo di esperti in materia.

I risultati attesi

Il piano di rafforzamento delle attività di controllo prevede 30mila verifiche fisiche su prodotti e strumenti metrici, eseguiti presso le imprese; inoltre, 800 controlli di tipo documentale e 2mila prove di laboratorio, per le quali saranno messe a disposizione convenzioni quadro con i laboratori, a tariffe agevolate. Per tali attività l'Unioncamere stipulerà con ciascuna Camera una convenzione nel rispetto delle specifiche esperienze e vocazioni territoriali, con riguardo sia alle attività che agli obiettivi dei controlli.

Ciò consentirà, oltre che di migliorare la qualità delle verifiche in un'ottica di prevenzione dei rischi e di tutela dei consumatori, di adeguare il nostro Paese ai livelli europei, standardizzando le procedure su tutto il territorio nazionale.

Comitato misto

MONITORAGGIO COSTANTE DEL PROGETTO

Il protocollo è un ulteriore e importante tassello per perfezionare gli strumenti a tutela dei cittadini e dei consumatori e un'iniziativa che rafforza le sinergie tra il livello nazionale e quello locale, assolutamente in linea con il percorso individuato dalla Legge Sviluppo, che intende valorizzare i compiti svolti dalle Camere di commercio nel sostegno ai sistemi economici territoriali, potenziando tutte le possibili sinergie tra territori, livelli istituzionali e soggetti del mondo pubblico e privato.

Il Ministero dovrà definire criteri e obiettivi per le attività di controllo e verifica del progetto e dei suoi risultati. Un Comitato misto Mse-Unioncamere effettuerà un monitoraggio costante sul progetto e le sue fasi realizzazione.



MANIFESTAZIONI A PREMIO

Cambia la modalità delle comunicazioni

di SILVIA PETRUCCI
e FRANCESCO BRIGO

L'articolo 12 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77 ha demandato a un decreto dei Direttori generali del Ministero dello Sviluppo economico e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza – la disciplina delle modalità di comunicazione della documentazione relativa ai concorsi a premio e alle operazioni a premio.

per ulteriori informazioni
m.premioinfo@sviluppoeconomico.gov.it

Che cosa prevede la normativa

In particolare è previsto che la trasmissione avvenga entro il termine dei quindici giorni antecedenti la data di inizio della manifestazione. L'invio dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modalità telematiche, avvalendosi del servizio "Prema on-line". Attraverso il servizio telematico la documentazione è immediatamente consultabile dai Monopoli di Stato per gli adempimenti di competenza. L'utilizzo dello strumento telematico è inoltre esteso alle operazioni a premio.

La disposizione legislativa, e conseguentemente il decreto interdirettoriale, rappresentano un esempio concreto di attuazione degli obiettivi di governo indicati nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) in quanto essi avranno l'effetto di ridurre i costi delle imprese ogniqualvolta dialoghino con la pubblica amministrazione, migliorando al contempo l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Meno carta

La comunicazione telematica avrà come ulteriore effetto anche quello di diminuire drasticamente il numero dei documenti cartacei trattati dalla Divisione "Manifestazioni a premio" in quanto tutti i documenti che – per legge o su richiesta – vanno trasmessi al Ministero dello Sviluppo economico, dovranno essere inoltrati attraverso il sistema "Prema on-line". Viene così data attuazione all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 23 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia (ad esempio .doc, .pdf, eccetera) di documenti analogici, for-





mati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono a ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale nel rispetto delle regole tecniche.

Il decreto interdirigenziale prevederà un termine di entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica che coinciderà con la chiusura di un periodo di sperimentazione del sistema, iniziato a partire dallo scorso novembre, poi prolungato per consentire alle imprese di superare questioni legate all'utilizzo degli strumenti di firma digitale. Considerato che la sperimentazione ha coinvolto un elevato numero di aziende che hanno testato il sistema con la partecipazione attiva della Divisione "Manifestazioni a premio", il passaggio da un adempimento facoltativo a un adempimento obbligatorio non dovrebbe causare impatti negativi sulle imprese.

Tuttavia, per non abbandonare quelle società che hanno "scarsa dimestichezza informatica", si è ritenuto opportuno prevedere, nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere in data 26 giugno 2009 per il potenziamento delle funzioni di vigilanza sulle manifestazioni a premio, un servizio di assistenza tecnica alle aziende – prestato dalle Camere di commercio – per l'accreditamento sul Portale delle imprese e per tutte le operazioni di comunicazione telematica con la Divisione "Manifestazioni a premio".

Verso la piena operatività

A fianco il Poster che presenta PREM@ on line.

Sotto il retro della cartolina che ne illustra il funzionamento

prodotti



LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99

Il mercato e la concorrenza nelle norme sullo sviluppo



Nelle pagine che seguono presentiamo un estratto di alcune fra le norme più significative in materia di consumatori, concorrenza, mercato, energia e trasporti, contenute nella Legge Sviluppo (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

(...)

Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)

- 1.** Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
- 2.** Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regola-



mento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese) Art. 5

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;
 - b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;
 - c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del





Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 6 (Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».



(...)

(Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)

Art. 18

- 1.** Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009-2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.
- 2.** All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, limitatamente alle attività di controllo, con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.
- 3.** Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:
 - a)** il numero di identificazione di ogni partita;
 - b)** il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
 - c)** il peso vivo espresso in chilogrammi;
 - d)** la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;
 - e)** il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
 - f)** il nome e l'indirizzo dei fornitori;
 - g)** l'attrezzo da pesca.
- 4.** A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
- 5.** Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
- 6.** Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 7.** Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:





- a) alle iniziative di formazione e di informazione;
- b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;
- c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della presente legge.
- 8.** Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualità delle produzioni e dei prodotti.
- 9.** Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.
- 10.** L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
- 11.** Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
- 12.** Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.
- 13.** Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.



14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
15. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(...)

(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi) Art. 21

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime) Art. 22

1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: "Art. 22-bis. - (Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime).
- 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio



italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".

Art. 23 (Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".

Art. 24 (Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)

1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

(...)

Art. 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello



sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(...)

36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni, è soppresso.

37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(...)

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas) Art. 28

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera".
2. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce, anche in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: "lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500".

(...)



**Art. 30 (Misure per l'efficienza del settore energetico)**

(...)

- 21.** La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura "CE" apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio.
- 22.** Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può stabilire una maggiore validità temporale rispetto a quella di cui al comma 21, comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza.
- 23.** Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verifica o di fabbricazione o di apposizione della marcatura "CE" ai misuratori di gas sottoposti a verifica dopo la loro riparazione o rimozione.
- 24.** Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura "CE".
- 25.** Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente. Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas potrà prevedere la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonché riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie che l'Autorità può irrogare in caso di violazioni, nella misura minima e massima di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

(...)

Art. 34 (Misure per il risparmio energetico)

- 1.** Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte



quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)** al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa» sono inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
- b)** al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;
- c)** al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
- d)** al numero 3.6 sono soppresse le parole: «esclusivamente metallici.».



(Efficienza energetica degli edifici)

Art. 35

- 1.** Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)** al numero 14, sono soppresse le parole: «, scaldacqua unifamiliari»;
 - b)** dopo il numero 14 è inserito il seguente:

«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria».

(...)

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)

Art. 37

- 1.** È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
- 2.** L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.
- 3.** L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le



disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinate, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(...)

Art. 43 (Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è sostituito dal seguente:

«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data



successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le parole: «, sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"» sono soppresse.

(...)

(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

Art. 45

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.
3. Il Fondo è alimentato:
 - a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;
 - b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme



dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

(...)

Art. 47 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

- 1.** Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
- 2.** Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
- 3.** Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
 - a)** norme di immediata applicazione, al fine, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
 - b)** una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
 - c)** l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
 - d)** disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
 - e)** norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.
- 4.** Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:
 - a)** lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comuni in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mer-



cati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.

- 5.** All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: "entro il 30 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".

(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006)

- 1.** All'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "degli operatori" sono inserite le seguenti: "nel territorio nazionale", la parola: "esclusivamente" è soppressa e dopo le parole: "società o enti" sono aggiunte le seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale".

Art. 48

(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

- 1.** L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente: "Art. 140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
- 2.** L'azione tutela:
- a)** i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
- b)** i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- c)** i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
- 3.** I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'ele-

Art. 49





zione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

- 4.** La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
- 5.** La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
- 6.** All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.
- 7.** L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
- 8.** Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
- 9.** Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:
 - a)** definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
 - b)** fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulte-



riori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

- 10.** È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.
- 11.** Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.
- 12.** Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.
- 13.** La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.
- 14.** La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
- 15.** Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".

tribunale



16. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 50 (Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili)

- 1.** Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
 - a)** al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
 - b)** al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
 - c)** ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
 - d)** alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
 - e)** agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

Art. 51 (Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)

- 1.** Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
- 2.** Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 3.** In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.



(...)

(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) Art. 53

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;

f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;

g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonché valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;

h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

UNIONCAMERE



(...)

Art. 58 (Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

- 1.** Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
- 2.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.
- 3.** Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e, qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 4.** Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.
- 5.** Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di richiedere entro il termine di cui al comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

Art. 59 (Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

- 1.** Dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di cui all'articolo 58, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di tale condizione è valutato in base a criteri, determinati con provvedimento dell'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la percentuale del volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai passeggeri sulle tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonché la percorrenza coperta dal servizio.



2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto.
3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un servizio ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e, se del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:
 - a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) del gestore dell'infrastruttura;
 - c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio pubblico;
 - d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio pubblico.
4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne informa tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le medesime possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni cui questo è assoggettato.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 18:
 - 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003»;
 - 2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse»;
 - 3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione pro-

Art. 60



grammato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso»;

b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g-bis».

Art. 61 (Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

(...)

Art. 63 (Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni e le province autonome interessate.

(...)

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Data a Roma, addì 23 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

documenti



PROTOCOLLO D'INTESA MSE - UNIONCAMERE

Il rafforzamento dell'attività di vigilanza sul mercato

Protocollo d'intesa Ministero dello Sviluppo economico - Unione Italiana delle Camere di commercio per il rafforzamento dell'attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori

L'anno duemilanove, addì 26 del mese di giugno, presso il Ministero dello Sviluppo economico Dipartimento per le imprese e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Ufficio del Direttore Generale, con la presente scrittura privata, avente tra le Parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

il **Ministero dello Sviluppo economico**, con sede legale a Roma in Via Molise n. 2 - 00187, codice fiscale 8023039058, in persona del Dott. Gianfrancesco Vecchio, nato a Scalea (CS) il 1.05.1955 che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Ministero predetto, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica nominato con DPCM del 19 febbraio 2009,

- da una parte -

E

l'**Unione Italiana delle Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura con sede legale a Roma in Piazza Sallustio n. 21, Cap. 00187, Partita. IVA 01000211001, in persona del Dott. Claudio Gagliardi, nato a Roma (RM) il 05.02.1959, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale legale rappresentante del suddetto Ente, in quanto il Comitato di Presidenza Unioncamere del 6 maggio 2009, con delibera n 48, ha incaricato il Segretario Generale di sottoscrivere il Protocollo d'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico,

- dall'altra parte -

(di seguito singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti")



PREMESSO CHE

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” all’art. 148, comma 1, ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’ Autorità garante della concorrenza del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 124331 del 2002 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle Attività produttive il capitolo n. 1650, denominato “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”;
- il Decreto del Ministro delle Attività produttive del 23 novembre 2004 ha assegnato all’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la somma di € 10.000.000,00 per la promozione delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e dell’attività di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi;
- il Decreto del Direttore Generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 2 marzo 2006 e s.m.i. ha individuato le modalità di effettuazione e finanziamento delle attività e dei progetti ai sensi dell’art. 2 del citato Decreto del Ministro delle Attività produttive del 23 novembre 2004;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 febbraio 2008 ha riprogrammato l’utilizzo delle risorse per il finanziamento dell’attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori, stabilendo che “a valere sulla somma di €10.000.000,00, in caso di inutilizzo per le attività di cui al comma 2, possono essere destinate, fino al limite di €2.500.000,00, risorse per il rafforzamento dell’attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di sicurezza dei prodotti, delle manifestazioni a premio, della metrologia legale e di prezzi, da definirsi, con apposite intese, tra le competenti Direzioni Generali del Dipartimento per la regolazione del mercato del Ministero dello Sviluppo economico e l’Unioncamere”;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 sul riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all’art. 2 stabilisce che “le Camere di commercio svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le Camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali”;
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti

unioncamere



locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, con gli articoli 20 e 50 ha attribuito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali e dagli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato (U.P.I.C.A.);

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 sul riordino delle Camere di commercio, citata, ha attribuito alle Camere di commercio importanti funzioni di tutela del mercato e dei consumatori, stabilendo tra l'altro che le stesse, singolarmente o in forma associata, possano tra l'altro:
 - ▶ promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti (art. 2, comma 4)
 - ▶ predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (art. 2, comma 4)
 - ▶ promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti (art. 2, comma 4)
 - ▶ altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile (art. 2, comma 5)
- alla luce della vigente normativa il Sistema Camerale italiano risulta titolare delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza dei prodotti, delle manifestazioni a premio, della metrologia legale e dei prezzi;
- il Regolamento comunitario n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, dispone che gli Stati membri adottino programmi di vigilanza su scala adeguata e comunichino tali programmi agli altri Stati membri ed alla Commissione;
- il Comitato di Presidenza Unioncamere, con delibera del 25 febbraio 2009, ha approvato un Progetto di sistema, anche in prospettiva del Regolamento comunitario n. 765/08 citato, finanziato dal Fondo di perequazione istituito dall'Unioncamere, con l'obiettivo di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite al sistema delle Camere di commercio, riguardante in particolare il potenziamento dei controlli di vigilanza;
- che il predetto Progetto di sistema intende rafforzare l'azione di cui al presente Protocollo d'intesa con una ulteriore dotazione finanziaria di €2.500.000,00;

CONSIDERATO CHE

- il D.lgs. n. 300/1999 recante la Riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato ed integrato dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 34, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha istituito il Ministero dello Sviluppo economico, e dalla legge n. 121/2008, ulteriormente intervenuta sull'assetto dei Ministeri, attribuisce al Ministero dello Sviluppo economico l'attuazione delle politiche per lo sviluppo del sistema produttivo e in particolare:
 - ▶ la promozione delle politiche per la competitività internazionale



- ▶ il sostegno e l'integrazione dell'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese
- ▶ la promozione della concorrenza
- ▶ il coordinamento delle istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività
- ▶ il monitoraggio dell'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo
- al Dipartimento per le imprese e per l'internazionalizzazione è attribuita la funzione di promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento:
 - ▶ al settore dei servizi
 - ▶ alla tutela dei consumatori
 - ▶ alle attività di normazione tecnica, di vigilanza e controllo inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali
 - ▶ alla tutela giuridica della proprietà intellettuale
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 sul riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'art. 7 stabilisce che l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, (...) servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche;
- l'Unione Italiana delle Camere di commercio, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto¹:
 - ▶ cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri soggetti del sistema camerale
 - ▶ cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali – anche tramite le Unioni regionali – e con le rappresentanze delle categorie economiche, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate
 - ▶ promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, servizi e attività d'interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche ed esercita, altresì, funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale
- nello specifico, rientrano nella competenza delle Camere di commercio le funzioni di vigilanza sul mercato relative alla sicurezza dei prodotti, alle manifestazioni a premio, alla metrologia legale e ai prezzi, secondo le specifiche previsioni normative di sotto elencate;
- la funzione di vigilanza sul mercato relativa ai prodotti si esplica nell'osservanza delle disposizioni riguardanti:
 - ▶ sicurezza e conformità dei prodotti elettrici di cui alla L. 18/10/1977 n. 791 e successive modificazioni ed integrazioni - Direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 (versione codificata della Direttiva 73/23/CEE) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico desti-

UNIONCAMERE
 ITALIANA
 DELLE
 CAMERE
 DI
 COMMERCIO
 INDUSTRIA
 ARTIGIANATO
 E
 AGRICOLTURA

*1 in Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 132
del 7 giugno 2008*



- nato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione
- ▶ sicurezza e conformità dei giocattoli di cui al D.lgs. 27/9/1991 n. 313 e successive modificazioni ed integrazioni - Attuazione della Direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli
 - ▶ sicurezza e conformità dei dispositivi di protezione individuali (DPI) di cui al D.lgs. 4/12/1992 n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni - Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
 - ▶ compatibilità elettromagnetica di cui al D.lgs. 06/11/2007, n.194 - Attuazione della Direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE
 - ▶ sicurezza prodotti di cui all'art. 102 e seguenti del Codice del consumo emanato con il D.lgs. 6/9/2005 n. 206, Parte IV, Titolo I, artt. 102 e ss., in particolare artt. 107, 108 e 10
 - ▶ l'etichettatura dei prodotti tessili di cui alla L. 26/11/1973 n. 883 - Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, artt. 9, 17, 18 e 19; al DPR 30/4/1976 n. 515 - Regolamento di esecuzione, artt.16 e ss., e al D.lgs. 22/5/1999 n. 194 - Attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, artt. 13 e 15
 - ▶ l'etichettatura delle calzature di cui al DM 11 aprile 1996 - Recepimento della Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, art. 7
- la funzione di vigilanza sul mercato relativa alla metrologia legale si esplica nell'osservanza delle disposizioni riguardanti:
- ▶ gli strumenti di misura in applicazione del Testo Unico del 23 agosto 1890, della Direttiva 90/384/CEE e dell'art. 10 del D.M. 28 marzo 2000 n. 182 "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di commercio"
 - ▶ gli strumenti di misura di cui al D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 - Attuazione della Direttiva 2004/122/CE relativa agli strumenti di misura, e al Decreto Mse, 29 agosto 2007 - Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del D.lgs. 22/2007
 - ▶ i laboratori autorizzati ad effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura sulla base del DM 10/12/2001
 - ▶ la vigilanza ed il controllo nel settore dei metalli preziosi di cui al D.lgs. 22 maggio 1999, n. 251 - Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e al D.P.R. 30 maggio 2002,



- n. 150, recante norme per la sua applicazione
- ▶ i tachigrafi digitali di cui all'art. 13 del DM 10 agosto 2007 che disciplina la sorveglianza ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti per i Centri tecnici autorizzati
 - la funzione di vigilanza sul mercato relativa alle manifestazioni a premio si esplica nell'osservanza delle disposizioni riguardanti:
 - ▶ i concorsi e le operazioni a premio di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e alla circo 28 marzo 2002 n. 1, Prime indicazioni esplicative ed operative in merito alla nuova disciplina sulle manifestazioni a premio (G.U. 11-04-2002 S.O. n. 85), che fornisce i criteri interpretativi del DPR 26 ottobre 2001 n. 430
 - la funzione di vigilanza sul mercato relativa ai prezzi si esplica nell'osservanza delle disposizioni riguardanti:
 - ▶ la rilevazione dei prezzi di beni e servizi e la loro variazione secondo la previsione di cui all'art. 2, commi 196-203, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, coordinato con le modifiche intervenute con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce l'ufficio prezzi presso le Camere di commercio che collabora con l'Osservatorio Prezzi e tariffe realizzato dal Ministero dello Sviluppo economico, assicurando il supporto al Garante per la Sorveglianza dei prezzi tramite la gestione di un numero verde e del relativo contact center
 - l'Unione Italiana delle Camere di commercio, per la realizzazione delle attività del Progetto, potrà avvalersi sia di proprie strutture che operano in regime in house, quali il Consorzio Dintec, InfoCamere e Retecamere, sia di altri enti qualificati del Sistema Camerale, quale l'Istituto Tagliacarne, Italian Textile Fashion e Assicor per il supporto specifico in ordine agli aspetti tecnici concernenti i temi oggetto del presente Protocollo d'intesa.



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Protocollo d'intesa.

Art. 1

(Oggetto)

Le parti, mediante il presente Protocollo d'intesa, definiscono le modalità di impiego delle risorse per il rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di sicurezza dei prodotti, di manifestazioni a premio, di metrologia legale e di prezzi.

Art. 2



Art. 3 (Obiettivi)

Le Parti, mediante il presente Protocollo, intendono definire e attivare strategie condivise per la realizzazione della comune finalità del rafforzamento dell'attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori. In particolare il Ministero concorre alla definizione dei criteri e degli obiettivi per la realizzazione del progetto e ne verifica l'andamento, l'Unioncamere ha la responsabilità del coordinamento generale delle attività.

Le attività di controllo previste nell'ambito del presente Protocollo concorrono al rafforzamento dell'azione del Ministero dello Sviluppo economico in previsione dell'entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 765/08 per la vigilanza sul mercato.

Art. 4 (Attività)

Mediante il presente Protocollo, viene attuato un piano di potenziamento delle attività di vigilanza negli ambiti specificati in premessa e vengono realizzate attività di tipo generale strumentali allo svolgimento dei controlli in conformità a quanto richiesto dal citato Regolamento comunitario n. 765/08.

Le attività di vigilanza prevedono lo svolgimento delle seguenti tipologie di controllo:

- ▶ controllo di tipo fisico
- ▶ controllo di tipo documentale
- ▶ prove di laboratorio sulle caratteristiche chimico fisiche dei prodotti

Le attività di tipo generale consentono di:

- ▶ realizzare strumenti da rendere disponibili alle Camere di commercio per creare le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività di vigilanza (procedure per lo svolgimento delle attività, sistema informativo)
- ▶ fornire alle Camere di commercio servizi propedeutici allo svolgimento dei controlli (formazione)

L'Allegato I al presente Protocollo d'intesa contiene una descrizione del progetto ed una specificazione delle risorse dedicate alle spese generali, alle attività di coordinamento tecnico, alle attività generali che consentono di operare coerentemente a quanto stabilito dal Regolamento comunitario n. 765/08 e alle attività di controllo previste. L'Allegato 1 contiene inoltre una descrizione delle risorse dedicate a ciascun ambito operativo. Le modalità operative e i criteri per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, già concordate tra l'Unioncamere e i competenti uffici del Ministero, sono specificate in dettaglio negli Allegati da 2 a 7.

Art. 5 (Rapporti tra Unioncamere e le Camere di commercio attuatrici)

L'Unioncamere provvede a comunicare alle Camere di commercio le finalità del progetto e le relative modalità di attuazione.

L'Unioncamere sottoscrive con ciascuna Camera di commercio attuatrice un accordo nell'ambito del quale sono regolati i rapporti con l'Unioncamere stessa.



L'accordo di cui al comma precedente disciplina la partecipazione del soggetto attuatore e contiene almeno le seguenti indicazioni:

- ▶ servizi afferenti alle attività generali
- ▶ piano dei controlli
- ▶ modalità di reporting dei controlli
- ▶ risorse e modalità di trasferimento delle stesse
- ▶ criteri di valutazione degli esiti

Il finanziamento ai soggetti attuatori è assicurato nella misura del 100% per i controlli aggiuntivi realizzati dalle Camere di commercio a valere sul fondo del Ministero dello Sviluppo economico. Il finanziamento ai soggetti attuatori per lo svolgimento dei controlli ordinari avverrà con le modalità previste dall'Unioncamere per il Fondo di perequazione che tengono conto della dimensione del bilancio, della condizione di rigidità di bilancio e del contesto economico svantaggiato in cui la Camera di commercio opera.

(Modalità di trasferimento delle risorse)

Il trasferimento all'Unioncamere delle risorse di cui all'art. 1 del decreto D.M. 18 febbraio 2008 avviene secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Il Ministero eroga le risorse all'Unioncamere con le seguenti modalità, previa presentazione di apposita relazione:

- ▶ 30% al completamento della predisposizione di procedure gestionali/operative e della modulistica per lo svolgimento delle attività di vigilanza (azione facente parte delle attività generali)
- ▶ 30% al raggiungimento del 40% del numero complessivo dei controlli previsti dal presente Protocollo d'intesa
- ▶ 40% alla conclusione delle attività

(Monitoraggio, informazione e banche dati)

L'Unioncamere informa il Ministero dello Sviluppo economico in relazione agli stati di avanzamento delle attività e dei risultati delle singole iniziative, anche avvalendosi dei sistemi informatici predisposti per la registrazione dei controlli effettuati.

L'Unioncamere presenta al Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – relazioni semestrali sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, e in particolare riguardanti:

- ▶ la realizzazione delle attività generali attraverso la predisposizione della documentazione generale e operativa
- ▶ l'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti attuatori

L'Unioncamere garantisce al Ministero l'accesso alle banche dati per le finalità di cui al presente Protocollo d'intesa.

(Modalità di finanziamento e rendicontazione)

Le spese generali e di coordinamento e le attività generali sono finanziate per metà dalle risorse derivanti dal Decreto del Ministro dello



Art. 6

Art. 7

Art. 8



Sviluppo economico del 18 febbraio 2008 e per metà dalle risorse derivanti dal Fondo di perequazione Unioncamere. Le attività sono rendicontate al costo e sono considerate ammissibili le spese specificate nell'Allegato 8 al presente Protocollo.

Le attività di controllo sono finanziate dalle risorse derivanti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 febbraio 2008 e dalle risorse derivanti dal Fondo di perequazione Unioncamere secondo quanto specificato nell'Allegato 1 e sono rendicontate secondo i parametri indicati nell'Allegato 8 al presente Protocollo ad eccezione delle spese per le prove di laboratorio e per l'acquisto dei prodotti che sono rendicontate al costo.

Le attività relative a manifestazioni a premio e prezzi sono finanziate con le risorse specificate nell'Allegato 1 e sono rendicontate al costo secondo i criteri delle spese ammissibili specificati nell'Allegato 8 al presente Protocollo.

Art. 9 (Modifiche al progetto)

L'Unioncamere potrà proporre modifiche che comportino un impatto inferiore al 10% sul raggiungimento degli obiettivi che diverranno esecutive se non ci saranno obiezioni e/o rilievi da parte del Ministero entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione.

Art. 10 (Regolamento CE n. 765/2008)

Al fine di assicurare la massima rispondenza delle azioni di vigilanza di cui al presente Protocollo, alle prescrizioni del citato Regolamento comunitario n. 765/2008 e anche di valorizzare le competenze in tema di accreditamento, allo scopo di rendere operative le disposizioni di libera circolazione delle merci, qualità dei prodotti e delle filiere, Unioncamere destinerà un funzionario qualificato presso il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero.

Le relative modalità operative saranno regolate da specifiche intese tra le Parti.

Art. 11 (Comitato Tecnico)

Viene istituito un Comitato Tecnico di monitoraggio dell'andamento del progetto.

Il Comitato Tecnico è costituito da 6 componenti di cui 3 espressione del Ministero dello Sviluppo economico, appartenenti al Dipartimento per le imprese e per l'internazionalizzazione, e 3 espressione dell'Unioncamere.

Per svolgere la propria attività il Comitato Tecnico potrà compiere tutte le verifiche che riterrà opportune, anche attraverso richieste specifiche nei confronti dei vari soggetti attuatori.

Il Comitato Tecnico potrà definire, in corso d'opera, modifiche al progetto in relazione all'andamento e alle situazioni che interverranno, e comunque nei limiti del rispetto degli obiettivi generali rientranti tra le



finalità del presente Protocollo d'intesa. Eventuali modificazioni proposte dalle parti che comportano uno spostamento delle risorse fra le diverse attività con un impatto superiore al 10% delle risorse assegnate alle attività interessate, dovranno essere preventivamente approvate dal Comitato Tecnico.

L'Unioncamere convoca la prima riunione del Comitato Tecnico entro trenta giorni dalla sua costituzione. Nella sua prima riunione il Comitato Tecnico elegge il Presidente che convoca le successive riunioni stabilendo la data e l'ordine del giorno.

Il Comitato Tecnico si può riunire anche su richiesta di metà dei componenti, dell'Unioncamere o del Ministero.

Delle riunioni è redatto un resoconto.

Il Comitato Tecnico si avvale, per il suo funzionamento, delle strutture, del personale e degli uffici dell'Unioncamere.

(Durata del progetto)

Le attività di cui al presente Protocollo d'intesa saranno realizzate entro 30 mesi dalla data di sottoscrizione.

Art. 12

(Clausola compromissoria)

Il presente Protocollo d'intesa è sottoposto alla legge italiana. Ogni controversia relativa alla sua validità, applicazione, interpretazione ed esecuzione è sottoposta ad un preventivo tentativo di conciliazione amministrato da "organismo di conciliazione", secondo il Regolamento di conciliazione adottato dalla Camera di commercio di Roma.

Qualora il tentativo di conciliazione non abbia buon fine entro 30 giorni dalla richiesta, la controversia è deferita ad arbitrato rituale secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di commercio di Roma. Il Tribunale arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio e che deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

La sede dell'arbitrato è in Roma, e la lingua del procedimento è quella italiana.

Art. 13

(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati)

Il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Unioncamere – la quale ne prende atto e fornisce il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente Protocollo d'intesa esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Il presente Protocollo d'intesa sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131.

A tutti i fini del presente Protocollo, le Parti eleggono domicilio in Roma, presso il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per l'im-

Art. 14





presa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

Il presente Protocollo d'intesa viene pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo economico e dell'Unioncamere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 26 giugno 2009

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Direttore Generale

Dott. Gianfrancesco Vecchio

UNIONCAMERE

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Claudio Gagliardi

documenti



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Attività amministrativa e gestione nella Direttiva per l'anno 2009

Pubblichiamo in queste pagine il Preambolo della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dello Sviluppo economico, per l'anno 2009.

Sfide ed opportunità senza precedenti per l'Italia: si potrebbe sintetizzare così lo scenario di riferimento del Paese, per l'anno 2009. Pur immersa nella grande crisi globale, infatti, l'Italia deve – e può – avere la forza di invertire le tendenze negative e di costruire un futuro di crescita.

Si tratta di un impegno certamente non semplice, ma imprescindibile. Un impegno, in particolare, il cui successo sarà legato alla capacità di individuare, accanto alle serie problematiche, tutte le occasioni e le potenzialità racchiuse nei nuovi assetti disegnati dalla crisi. Ogni cambiamento, infatti, pur drammatico, rompe equilibri consolidati e apre spazi nuovi offrendo ampie possibilità di intervento – a chi le sa cogliere, anticipare e valorizzare.

In questo quadro, le responsabilità del Ministero dello Sviluppo economico emergono con accentuata evidenza.

La prima responsabilità è quella di compiere ogni sforzo per ridare al Paese fiducia: una fiducia reale, basata su elementi concreti.

Grazie all'accorpamento delle funzioni relative a sviluppo economico, commercio internazionale e comunicazioni, oggi il Ministero ha tutte le competenze per favorire questo processo. L'esigenza è, però, quella di saper gestire con massima capacità manageriale questi fattori, mettendo a frutto pienamente le specifiche potenzialità e attivando innovative sinergie intersettoriali. In questa prospettiva, dunque, nel 2009, il Ministero deve puntare ad essere un modello di efficacia ed efficienza, in grado di traghettare l'Italia, in una prima fase, al recupero di competitività e, quindi, di proiettarla verso il raggiungimento di posizioni avanzate di competitività assoluta a livello internazionale.

Per essere vincenti in questo percorso, sarà opportuno concentrare e finalizzare tutti gli sforzi secondo una strategia chiara. Da dove partire? La necessità prioritaria è quella di ripartire dal cuore pulsante del Paese: dal suo sistema imprenditoriale e produttivo.

I dati indicano che il tessuto di imprese italiane, estremamente frammentato e diffuso, ha subito fortemente l'impatto della crisi trovandosi spesso impossibilitato, anche laddove ancora in buona salute, a man-

L'Italia tra crisi e nuovo sviluppo

DOCUMENTI



tenere la produttività e ad incontrare mercati di sbocco ricettivi.

Il compito del Ministero sarà, innanzitutto, quello di rimanere a fianco dell'impresa e di fare leva sulle forze sane dell'economia dell'Italia, promuovendo tutte le possibili interconnessioni virtuose tra territori, livelli istituzionali e soggetti del mondo pubblico e privato, al fine di dare significative spinte al rilancio del Sistema Paese. Solo in questo modo potranno scaturire sensibili progressi e vero sviluppo economico e si potrà contribuire, di conseguenza, a generare benefici importanti in termini di benessere per l'intera società, delle famiglie e dei consumatori, messi a dura prova da molteplici difficoltà, in primo luogo di carattere occupazionale.

Per portare a effetti seri di crescita, l'ottica dell'intervento dovrà essere sempre ancorata a una visione di lungo periodo, orientata a incidere fortemente sul sistema economico, mediante quelle riforme strutturali che l'Italia attende ormai da troppo tempo.

Nella direzione di lungo termine andranno tarate, inoltre, le diverse linee operative in ambito di politica industriale e volte a rafforzare la competitività dell'apparato produttivo di fronte alle dinamiche della globalizzazione e al progresso tecnologico incalzante. I nuovi scenari, inoltre, implicano la necessità di ripuntare su strumenti già a disposizione del sistema produttivo, ma la cui funzione assume nelle fasi attuali ulteriore rilevanza: tra di essi, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il cui compito sarà quello di un affiancamento ai sistemi economici per favorire la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa.

Infine, anche le misure contingenti a sostegno di settori industriali in crisi e il follow-up di manovre anticrisi, avviate nel periodo precedente, dovranno sempre essere inquadrare, da un punto di vista strategico, nel piano pluriennale di sviluppo del Paese.

In questa prospettiva, la Legge Sviluppo rappresenterà un provvedimento strategico, contenendo misure strutturali destinate a dare risposte concrete alle esigenze del sistema produttivo. Grazie al pacchetto di norme che saranno ivi inserite, infatti, si potrà dare il via definitivo a riforme fondamentali per la modernizzazione del Paese e del sistema produttivo e per il consolidamento degli interventi orientati al rilancio della crescita nell'attuale congiuntura.

In questo momento appare ancor più evidente che non ci possiamo permettere di disperdere energie, ma dobbiamo unirle in maniera sinergica e far sì che contribuiscano al grande risultato che il Paese si merita: quello di uscire non solo indenne, ma anche più competitivo da questo periodo di crisi.

Politiche di sviluppo: le direttrici strategiche

L'impegno dovrà concentrarsi su alcune fondamentali direttrici della crescita e di rilancio dello sviluppo puntando a chiari risultati.

In particolare:

■ **Realizzare passi significativi per porre rimedio agli storici squilibri e ai ritardi del settore energetico italiano** - Bisogna dotare il Paese delle premesse per la competitività: il rilancio del nucleare insie-





me a un pacchetto di norme energetiche diversificate rappresentano una scelta necessaria in ottica di sviluppo.

In particolare, si dovrà dare risposta al bisogno di energia a costi competitivi, in quantità adeguate e in condizioni certe. Siamo di fronte a tre sfide principali:

1. garantire certezza e continuità alle forniture di petrolio e di gas naturale a condizioni favorevoli;
2. salvaguardare la competitività del sistema produttivo nazionale;
3. assicurare il rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni in atmosfera di gas con effetto serra.

La risposta sarà quella di puntare, con interventi mirati di breve e lungo periodo, su:

1. diversificazione delle fonti;
2. efficienza e risparmio energetico;
3. ammodernamento delle infrastrutture.

Nel breve periodo, assumeranno rilevanza prioritaria le misure con effetto antirecessivo, che dovranno diventare parte integrante della politica di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. Nel medio-lungo periodo lo scopo è:

- ▶ avviare azioni (sul piano normativo e puntando sulle tecnologie) utili a raggiungere l'obiettivo di un nuovo mix di generazione elettrica formato dal 25% di fonti rinnovabili, 25% di nucleare e 50% di combustibili fossili. In particolare, lavorare intensamente per creare le condizioni di contesto necessarie per il rilancio della produzione elettrica nucleare nel territorio nazionale;
- ▶ potenziare e ammodernare le reti energetiche nazionali;
- ▶ promuovere il ruolo dell'Italia come piattaforma di transito e snodo logistico per il mercato del gas euromediterraneo;
- ▶ semplificare i procedimenti autorizzativi per gli investimenti in infrastrutture energetiche e altre attività del settore.

A questo scopo, nel corso del 2009 la priorità sarà quella di dare ulteriore definizione agli obiettivi strategici di medio-lungo termine (2020-2030) per il riposizionamento e la riqualificazione del mix energetico nazionale, tenendo conto dei possibili apporti interni ed esteri. Inoltre, si dovrà procedere alla pianificazione degli strumenti per orientare le scelte tecnico-economiche delle imprese energetiche che operano secondo logiche dei mercati liberalizzati, dotandosi di appropriate metodologie di monitoraggio degli scenari settoriali tendenziali e di quelli che implementano interventi di orientamento delle scelte.

Per quanto riguarda il nucleare, esso rappresenterà l'asse centrale delle nuove politiche. Infatti, esso costituisce l'unica fonte in grado di assicurare energia su vasta scala, a costi competitivi e senza emissioni di CO₂: è indispensabile per rispondere adeguatamente alle sfide del cambiamento climatico ed ottemperare agli obblighi internazionali di riduzione dei gas ad effetto serra assicurando una riduzione strutturale dei prezzi dell'elettricità nella massima sicurezza e nel rispetto più rigoroso della salute dei cittadini e della protezione dell'ambiente.

■ **Favorire il rafforzamento della competitività delle imprese di piccole e medie dimensioni, che rappresentano la maggioranza delle**



aziende del Paese - Bisogna favorire la creazione di economie di scala adeguate per le PMI perchè possano essere vincenti a livello nazionale e internazionale.

La capacità di creare ricchezza, infatti, è sempre più legata alla capacità delle imprese di internazionalizzare, di innovare, di investire nella formazione. Ma spesso le micro, piccole e medie imprese possono accedere a tali funzioni solo mediante forme di aggregazione e sinergie, anche prescindendo dai tradizionali vincoli territoriali.

L'impegno del Ministero nel 2009 sarà quello di definire le modalità (incentivi fiscali semplici ed efficaci, agevolazioni finanziarie ed amministrative) e la cornice giuridica adeguate per rendere sempre più vantaggiosa per l'azienda l'opzione-aggregazione. Al termine del processo, si dovranno generare effetti misurabili nella conformazione del tessuto imprenditoriale italiano, abbattendo sensibilmente la frammentarietà senza che si perdano le individualità, così tipiche e qualificanti per il nostro Paese.

L'attenzione alle piccole e medie imprese sarà tenuta alta a 360° mediante l'attivazione di iniziative specifiche (tavoli tecnici e settoriali, elaborazione di strumenti e progetti mirati, ecc.) che diano seguito allo "Small Business Act" definito in ambito europeo al fine di porre al primo posto gli interventi per la valorizzazione delle Pmi nell'economia continentale.

In maniera complementare, la competitività delle imprese sarà sostenuta mediante interventi prioritari quali la concentrazione degli interventi in settori di rilevanza strategica e la semplificazione e trasparenza dei flussi finanziari delle agevolazioni.

■ **Sostenere con nuove modalità efficaci lo sviluppo della capacità innovativa e della ricerca** - Si deve dare una spinta sensibile e irreversibile alla capacità innovativa del Paese.

Innovare deve diventare la scelta imprescindibile per rimanere sul mercato. A questo risultato deve puntare la molteplicità degli interventi portati avanti e promossi dal Ministero nel campo dell'innovazione. L'innovazione, infatti, deve diventare l'approccio culturale, il contenuto dei prodotti, la metodologia organizzativa, la carta vincente nella pratica finanziaria e nella strategia di posizionamento sui mercati.

Per consentire questo, dovranno essere continuamente aggiornati gli strumenti e i progetti avviati e dovranno essere individuate nuove soluzioni d'avanguardia. In particolare:

- ▶ dovrà essere sempre più premiante la realizzazione di progetti congiunti tra impresa e centri di ricerca;
- ▶ si dovrà puntare sull'effetto "domino" e cioè indurre all'innovazione i perni di filiera e di indotto portando a cascata, in tutto il tessuto imprenditoriale collegato, l'esigenza di innovazione;
- ▶ si dovrà favorire un ambiente economico sempre più concorrenziale dove l'impresa per competere deve ingegnarsi e creare nuove soluzioni;
- ▶ dovranno essere rivisti criteri normativi in settori specifici (ad esempio, quello energetico) per qualificare ulteriormente gli standard di prodotto e processo generando, quindi, una selezione delle imprese in base alla capacità innovativa.

A tale proposito, assumerà un rilievo strategico il riordino degli incentivi



e delle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di garantire interventi razionali ed efficaci, destinando le risorse non più a programmi astratti e irrealistici, bensì a progetti mirati e concreti, con attenzione prioritaria al Mezzogiorno.

■ **Aprire nuovi mercati e nuovi modi di internazionalizzare agendo anche mediante una riforma degli strumenti a disposizione del Ministero in tale ambito** - È necessario offrire al Sistema la capacità di comprendere e valorizzare i mutamenti a livello globale per essere attori competitivi.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha il grande privilegio di poter intervenire contestualmente sul tessuto economico-industriale a livello nazionale e sulle politiche e gli interventi, in materia economica e commerciale, di natura internazionale. Questo compito rappresenta una vera opportunità, da gestire puntando a guidare il Paese verso nuove forme di internazionalizzazione capaci di cogliere le potenzialità dettate dalle mutate morfologie dei mercati.

Innanzitutto, in questo processo costituiranno elementi-base gli interventi già descritti nei paragrafi precedenti. Inoltre, si dovranno agganciare ad essi azioni mirate sia nel campo della politica commerciale, al fine di tutelare il nostro Paese nei mercati mondiali, sia nel campo degli strumenti e dei programmi di internazionalizzazione.

Nel 2009, quindi, sarà prioritario consentire all'impresa e all'economia italiana di recuperare gli svantaggi dettati dalla crisi con rallentamenti subiti, ai vari livelli, nelle relazioni economico-commerciali internazionali. A fronte della crisi in corso, tali interventi saranno collegati a un insieme organico di azioni volte a supportare le imprese sui mercati esteri migliorando il contesto complessivo in cui operano mediante l'attivazione delle leve del sostegno finanziario, dei servizi, della collaborazione bilaterale e delle infrastrutture.

Tuttavia, il 2009 dovrà anche essere l'anno per sperimentare nuove soluzioni ovvero nuovi mercati per offrire possibilità di crescita prima non sperimentate. In particolare, le imprese dovranno essere accompagnate su mercati che non hanno sofferto in maniera importante della crisi; inoltre, si dovranno diffondere nuove modalità di approccio e accesso a paesi terzi, promuovendo forme di cooperazione in aree in grado di offrire risorse di interesse in cambio di know-how e investimenti; infine, si dovrà stimolare la propensione all'internazionalizzazione delle risorse umane e dei sistemi di impresa, anche al fine di poter accogliere adeguatamente investimenti stranieri in Italia e di poter presidiare con la necessaria professionalità e continuità mercati esteri densi di opportunità.

■ **Rafforzare le reti e le tecnologie per moltiplicare i flussi di comunicazione** - Occorre garantire al Paese infrastrutture e competenze all'avanguardia nel settore delle comunicazioni.

Un fattore decisivo di competitività è la capacità di interscambio dei flussi di conoscenza e di informazione in modalità concorrenziali rispetto agli standard internazionali.

► L'ammodernamento, dunque, e lo sviluppo capillare delle reti di nuova generazione rappresentano una questione prioritaria: anche in Italia deve essere favorita l'accelerazione dell'introduzione degli





accessi in fibra ottica al fine di ottenere i massimi benefici attesi dalle tecnologie mediante un piano articolato di interventi in grado di realizzare un vero e proprio "ecosistema" dell'ultrabroadband;

- ▶ si deve proseguire nella fase di transizione dall'analogico al digitale dando una spinta definitiva al percorso senza perdere terreno rispetto agli altri paesi europei;
- ▶ devono essere interpretati in chiave sempre più moderna tutti i compiti svolti a favore dell'integrazione e dell'inclusione del Paese – in tutte le sue componenti – nell'ambito del mondo della comunicazione e dell'informazione (settore radiofonico, postale, ...);
- ▶ inoltre, deve essere stimolata la nascita di interventi incisivi volti a diffondere a tutti i livelli del sistema economico (imprese di diverse dimensioni, sistemi economici periferici, professionalità variamente qualificate, differenti generazioni, ...) una cultura e una pratica delle conoscenze e delle tecnologie IT più competitive per consentire risultati significativi nell'aumento della produttività del lavoro.

■ **Semplificare le regole per restituire all'impresa il tempo di fare impresa** - È l'ora di alleggerire l'impresa rendendo più chiare le regole, eliminando le lentezze burocratiche, riducendo i costi amministrativi.

Nel 2009 deve essere accelerato il processo volto a ridurre significativamente i tempi medi istruttori, di messa a punto degli atti e di erogazione dei servizi creando procedure amministrative semplificate e più snelle per poter rispondere in maniera efficace e puntuale alle istanze imprenditoriali e per permettere l'attivazione di investimenti fondamentali per la crescita del Paese. L'obiettivo deve essere quello di garantire iter decisionali compatibili con i ritmi dell'economia.

■ **Affinare misure sempre più moderne di regolamentazione dei mercati** - Non si può prescindere dal garantire un mercato sempre più concorrenziale e trasparente.

Nel 2009, una focalizzazione specifica dovrà essere data agli interventi volti a garantire la libera prestazione dei servizi degli operatori economici interessati alla gestione dei servizi generali di rilevanza economica in ambito locale. Per quanto concerne la lotta alla contraffazione, non deve essere abbassato il livello di attenzione, ma devono anzi essere introdotti nuovi strumenti sul piano della sensibilizzazione dei consumatori, dell'inasprimento e dell'applicazione delle sanzioni, del rafforzamento della collaborazione internazionale per garantire la tutela del Made in Italy nel mondo.

■ **Sviluppare gli interventi in difesa dei consumatori** - Il ruolo del Ministero è fondamentale per garantire la tutela dei cittadini all'interno del mercato.

Deve essere portato avanti un impegno chiaro a favore dei consumatori, con l'introduzione e il consolidamento di strumenti moderni di tutela e informazione in grado di dare la necessaria sicurezza ai cittadini, spesso vulnerabili sui mercati in continua evoluzione. Particolare attenzione dovrà essere posta sul controllo delle dinamiche inflazionistiche collegate ai prezzi e alle tariffe e sul diritto degli utenti all'universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni. Inoltre, dovranno essere messe in campo misure significative per contrastare pratiche commerciali dannose e scorrette introducendo finalmente un




nuovo strumento di tutela a disposizione dei consumatori.

Rendere più efficiente il mercato e alimentare un clima di fiducia sono premesse indispensabili al fine di rilanciare la domanda interna, tema oggi assolutamente centrale.

■ **Dare ad ogni regione dell'Italia la capacità di contribuire allo sviluppo** - Bisogna permettere a tutte le aree del Paese di crescere.

Anche nel 2009 deve proseguire l'impegno rivolto al riequilibrio territoriale del Paese e, in particolare, a piani di intervento mirati al Mezzogiorno, necessaria condizione per la ripresa e il rilancio dell'Italia.

A seconda delle peculiarità regionali, le diverse politiche del Ministero devono essere calibrate adeguatamente senza, tuttavia, perdere di vista l'intera prospettiva nazionale e l'unico disegno finalizzato allo sviluppo di lungo periodo, che potrà richiedere anche interventi costruiti in una logica di discontinuità rispetto al passato. In particolare, per quanto riguarda il Mezzogiorno, si deve realizzare una concentrazione degli interventi ponendo fine alla parcellizzazione dei finanziamenti e ri-orientando i fondi Fas verso grandi Progetti-Paese nell'ambito di infrastrutture e infrastrutture energetiche, trasporti, sicurezza, energia, telecomunicazioni, ambiente, internazionalizzazione. In tema di territorio, inoltre, rimane prioritario l'impegno a favore delle riqualificazioni e re-industrializzazioni, che dovranno essere indirizzate secondo strategie riviste nel quadro attuale di crisi internazionale e nuove vie di crescita.



Per garantire un'efficace realizzazione di queste politiche, le diverse articolazioni del Ministero dovranno coniugare, a tutti i livelli, due approcci fondamentali: da una parte, l'ascolto attento dei soggetti protagonisti sul territorio, delle loro necessità e delle loro proposte; dall'altra, la comprensione di ciò che il mercato vede, vuole e chiede, sul piano nazionale ed internazionale.

Dalla mission al metodo

La logica: "la rete"

La scelta strategica è quella di impostare i lavori secondo la logica e il metodo della "rete". Si dovrà, in particolare, puntare su una rete (rete di reti) di "alleanze" finalizzate al perseguimento degli obiettivi e in grado di esponenzializzare i risultati dell'azione del Ministero mediante la valorizzazione sinergica di funzioni presenti a livello policentrico.

Il primo passo sarà quello di lavorare con questo metodo all'interno del Ministero. In tale ambito sarà centrale, in particolare, il ruolo svolto dalla Conferenza dei Capi Dipartimento, con la partecipazione dei Capi Dipartimento, del Capo di Gabinetto, del Presidente del Servizio di Controllo Interno e del Capo dell'Ufficio per gli affari generali e per le risorse.

A livello di sistema economico nazionale, si dovrà costruire una rete solida di alleanze "ad obiettivo" – capaci di valorizzare le diverse e complementari funzioni in vista di uno scopo condiviso – partendo dai nodi strategicamente più forti e più qualificati (istituzioni locali, sistema camerale, associazioni di categoria e di rappresentanza degli interessi, enti e organismi competenti nelle varie materie, ...). In questa prospettiva, assume un rilievo particolare l'obiettivo del riassetto organizzativo delle camere di commercio, che saranno chiamate ad adempiere sempre più la funzio-



ne di snodi territoriali funzionali allo sviluppo economico locale amplificando i risultati attesi a livello-Paese. Inoltre, a livello istituzionale, si dovrà dare seguito all'impegno avviato per individuare sedi entro cui condividere progetti prioritari per la competitività e sedi di indirizzo che rafforzino le complementarità degli interventi nel rispetto delle autonomie costituzionali. Dal piano nazionale, quindi, si dovrà passare al piano europeo e a quello internazionale.

Per quanto concerne la cornice europea, essa dovrà divenire sempre di più lo spazio di riferimento e confronto da cui non sarà possibile prescindere per definire e implementare le azioni nei diversi ambiti e in cui si dovranno cercare modalità volte a potenziare e moltiplicare i risultati degli interventi a favore del sistema economico italiano.

Con riferimento alle reti internazionali, dovranno essere ulteriormente approfondite e incrementate le alleanze con soggetti in grado di portare valore aggiunto all'azione del Ministero. In particolare, tra i protagonisti italiani ed esteri operativi a livello internazionale e gli interlocutori stranieri presenti in Italia, dovranno essere individuati (in una logica di "mercato" che punti a premiare efficienza ed efficacia) partner di rilievo in un disegno di alleanze a geometria variabile in grado anche di dare seguito alle diverse opportunità aperte dagli accordi stretti a livello di Governo con Paesi di primario interesse.

Conclusioni

Lo sforzo richiesto al Ministero, per poter rispondere pienamente alla propria missione, è certamente impegnativo e ambizioso.

Per tale ragione, nel 2009 il Ministero dovrà affidarsi con rinnovata capacità gestionale a meccanismi necessari a favorire il raggiungimento dei risultati perseguiti. Sarà opportuno, dunque, dotarsi di modalità snelle al fine, da una parte, di mantenere alta l'attenzione – ad ogni livello del Ministero – sulla coerenza tra azione amministrativa e indirizzi politici e, dall'altra, di innovare i processi e aumentare il conseguimento degli obiettivi.

A tale scopo, all'interno del Ministero si rafforzerà la funzione di Controllo Interno a servizio dell'intera macchina quale snodo-raccordo facilitatore in grado di contribuire, con una visione unitaria, al processo continuo di programmazione e valutazione strategica. In questo modo, le diverse strutture potranno mantenere un focus costante sulle proprie attività specifiche, ma saranno dotate contemporaneamente di strumenti di supporto capaci di riportare i diversi progetti alla cornice delle politiche comuni, grazie al monitoraggio e alla comprensione approfondita di esigenze, sollecitazioni, criticità e opportunità provenienti dall'interno e dall'esterno e grazie a una misurazione attenta dei risultati attesi dal presente provvedimento. A supporto di tutti i processi interni, infatti, assumerà un rilievo primario la capacità di misurazione dei risultati sul sistema economico nazionale e sui territori. In questa prospettiva, in particolare, sarà portato avanti un monitoraggio trasversale alle politiche del Ministero mediante osservatori specifici e attraverso la costruzione, la mappatura e la verifica di indicatori efficaci in grado di rappresentare i risultati e gli impatti delle politiche valutando l'efficacia delle scelte strategiche e permettendo la predisposizione di eventuali correttivi e ri-tature degli interventi.